

AFFIDAMENTO

della Gestione



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Modalità:	D. Lgs. 267/2000 art. 113 comma 5 lettera c)
Gestore individuato:	CIIP spa
Periodo di affidamento:	2008-2032

Allegato (g) REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



Regolamento del Servizio Idrico Integrato



TITOLO I	DEFINIZIONI E NORME DI PRINCIPIO.....	3
CAPO I - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....		3
Art. 1 - Definizione del Servizio Idrico Integrato		3
Art. 2 - Finalità e oggetto del Regolamento		3
Art. 3 - Generalità.....		3
Art. 4 - Attività del Gestore		3
Art. 5 - Titolarità del Servizio		4
Art. 6 - Principi fondamentali di erogazione del servizio		4
Art. 7 - Principi generali di allacciamento alle reti.....		4
Art. 8 - Servizio di acquedotto		5
Art. 9 - Servizio di fognatura		5
Art. 10 - Servizio di depurazione		5
TITOLO II	DISPOSIZIONI COMUNI.....	6
CAPO I - ALLACCIAMENTI ALLE RETI.....		6
Art. 11 - Allacciamento alle reti di acquedotto e fognatura		6
Art. 12 - Spostamento contatori e allacciamenti		6
Art. 13 - Prescrizioni tecniche.....		6
Art. 14 - Impianto esterno di acquedotto e fognatura e relative caratteristiche tecniche		6
Art. 15 - Manutenzione dell'allaccio di acquedotto.....		7
Art. 16 - Proprietà dell'allaccio e delle opere realizzate dal Gestore		7
CAPO II - IMPIANTI INTERNI		8
Art. 17 - Impianti interni di acquedotto		8
Art. 18 - Impianti interni di fognatura		8
Art. 19 - Verifiche e prescrizioni		8
Art. 20 - Perdite dell'impianto idrico interno		9
TITOLO III	DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	10
CAPO I - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO.....		10
Art. 21 - Domanda di allaccio al pubblico acquedotto di nuovi allacci idrici		10
Art. 22 - Apparecchi di misura.....		10
Art. 23 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura		10
Art. 24 - Guasti e lettura degli apparecchi.....		11
Art. 25 - Verifica degli apparecchi di misura		11
Art. 26 - Indicazione errata del contatore o mancata lettura		11
TITOLO IV	DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	12
CAPO I - GENERALITA'.....		12
Art. 27 - Classificazione degli scarichi.....		12
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA		12
Art. 28 - Responsabilità degli Utenti.....		12
Art. 29 - Obbligatorietà della richiesta di autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura.....		12
Art. 30 - Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico.....		13
Art. 31 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale		13
Art. 32 - Esecuzione delle opere di allacciamento.....		13
Art. 33 - Fognatura nelle strade e nelle piazze private – acque di prima pioggia		13
Art. 34 - Scarichi vietati		13
Art. 35 - Norme relative alle modalità di allaccio e separazione degli scarichi		14
Art. 36 - Autorizzazioni agli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura		15
Art. 37 - Controllo degli scarichi		15
CAPO III - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ED ALLACCIO IN FOGNATURA.....		15
Art. 38 - Validità dell'autorizzazione allo scarico		15
Art. 39 - Scarichi esistenti di acque reflue domestiche ed assimilate.....		16
Art. 40 - Domanda di allaccio in fognatura di scarichi domestici ed autorizzazione allo scarico		16
Art. 41 - Domanda di allaccio in fognatura di scarichi assimilati ai domestici ed autorizzazione allo scarico		16
Art. 42 - Domanda di allaccio in fognatura di acque reflue industriali ed autorizzazione allo scarico		16
Art. 43 - Titolarità dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali		17
Art. 44 - Documentazione per la domanda di allaccio e autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.....		17
Art. 45 - Autorizzazione di allacciamenti diretti di scarichi ai collettori fognari.....		18
Art. 46 - Norme relative agli scarichi di acque reflue industriali.....		19
Art. 47 - Modifica delle attività industriali.....		19
Art. 48 - Acque reflue industriali relative a particolari tipologie di attività.....		20

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

Art. 49 - Impianti di depurazione e/o pretrattamento di acque reflue industriali.....	20
Art. 50 - Metodologie di allacciamento alle reti per le acque reflue industriali	20
Art. 51 - Scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sprovvista di impianto di depurazione finale	21
CAPO IV - SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI, SUL SUOLO E SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO.....	21
Art. 52 - Utenze con recapito finale degli scarichi diverso dalla pubblica fognatura	21
TITOLO V CONTRATTI E TARIFFE.....	22
CAPO I - GENERALITA'.....	22
Art. 53 - Usi dell'acqua e tipologie di contratto	22
Art. 54 - Prescrizioni generali di somministrazione	22
Art. 55 - Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità.....	23
Art. 56 - Fontane pubbliche ed idranti stradali antincendio.....	23
Art. 57 - Uso delle opere di fognatura e depurazione.....	24
CAPO II - CONTRATTI.....	24
Art. 58 - Destinatario della somministrazione	24
Art. 59 - Richiesta di somministrazione	24
Art. 60 - Contratto di somministrazione - Forma	24
Art. 61 - Perfezionamento del Contratto di somministrazione	24
Art. 62 - Anticipo sui consumi	25
Art. 63 - Durata dei contratti.....	26
Art. 64 - Recesso dal contratto.....	26
Art. 65 - Subentro di utenza	26
Art. 66 - Trasformazione d'uso e modifica dell'impegno contrattuale	26
Art. 67 - Sospensione della somministrazione	26
Art. 68 - Clausola risolutiva espressa	27
Art. 69 - Decesso dell'Utente.....	27
Art. 70 - Fallimento dell'Utente.....	27
CAPO III - TARIFFE E CONSUMI	27
Art. 71 - Determinazione delle tariffe e loro articolazione.....	27
Art. 72 - Corrispettivo per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate	28
Art. 73 - Corrispettivo per gli scarichi delle acque reflue industriali	28
Art. 74 - Corrispettivo per gli scarichi delle acque di prima pioggia.....	29
Art. 75 - Rilevazione dei consumi idrici per la tariffazione del servizio acquedotto	30
Art. 76 - Rilevazioni dei consumi idrici per la tariffazione del servizio di fognatura e depurazione	30
Art. 77 - Fatturazione.....	30
Art. 78 - Modalità di pagamento	31
Art. 79 - Morosità dell'Utente	31
TITOLO VI CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	32
CAPO I - CONTROLLI	32
Art. 80 - Accertamenti e controlli	32
Art. 81 - Qualificazione degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria	32
CAPO II - SANZIONI.....	32
Art. 82 - Sanzioni	32
Art. 83 - Sanzioni penali.....	32
Art. 84 - Rifusione di danni alle infrastrutture.....	32
Art. 85 - Violazioni contrattuali.....	33
Art. 86 - Violazioni extra contrattuali - Attivazione non autorizzata della fornitura.....	33
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI	33
Art. 87 - Adeguamento dei contratti esistenti	33
Art. 88 - Tutela della riservatezza dei dati.....	33
Art. 89 - Obbligatorietà	33
Art. 90 - Approvazione ed entrata in vigore.....	33
Art. 91 - Riferimenti finali	33



TITOLO I DEFINIZIONI E NORME DI PRINCIPIO

CAPO I - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- 1 Il Servizio Idrico Integrato è definito dal Decreto Legislativo 152/06 ed è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di:
 - **Captazione, adduzione, e distribuzione di acqua ad uso civile**
La risorsa idrica avente «giudizio di qualità e d'idoneità d'uso» rilasciato dall'Autorità competente, è prelevata principalmente da sorgenti e da pozzi e corsi d'acqua e viene distribuita ad uso potabile agli Utenti. Essa dovrà avere in qualsiasi periodo dell'anno, anche a seguito di apposito trattamento in idonei impianti di potabilizzazione, valori chimici, fisici, batteriologici ed organolettici tali da garantirne una buona qualità, in conformità alla normativa vigente.
L'idoneità dell'acqua erogata verrà costantemente verificata mediante controlli qualitativi commissionati dal Gestore e dai competenti Organi di controllo.
 - **Raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque di scarico e meteoriche**
La pubblica fognatura è intesa come l'insieme di reti fognarie ad uso pubblico che recapitano reflui urbani, civili e industriali per le acque bianche, nere o miste. E' esclusa la regimentazione delle acque provenienti da territori non urbanizzati.
Nel caso di reti fognarie miste il Gestore dovrà garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche nei limiti della capacità delle reti.
 - **Depurazione delle acque di scarico immesse in pubblica fognatura**
Il servizio di depurazione delle acque deve garantire che le acque affluenti dalla pubblica fognatura siano trattate dagli impianti in modo da rispettare i limiti allo scarico prescritti dalle norme vigenti.

Art. 2 - FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1 Il presente Regolamento disciplina:
 - i principi ai quali deve essere uniformata l'erogazione del servizio ed i rapporti con gli Utenti;
 - le modalità di somministrazione dei servizi di approvvigionamento e distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione;
 - il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;
 - la classificazione delle tipologie di utenze allacciate alla pubblica fognatura;
 - il procedimento di autorizzazione degli scarichi nella pubblica fognatura;
 - i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari per l'immissione, nelle reti fognarie, degli scarichi di acque reflue industriali, domestiche ed assimilabili alle domestiche;
 - il controllo dei complessi produttivi terziari ed abitativi allacciati alla fognatura pubblica, per quanto attiene l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati;
 - la gestione amministrativa dell'utenza.
- 2 L'espletamento delle incombenze, derivanti dall'attuazione del presente Regolamento, riferite alla gestione tecnico - amministrativa dell'utenza, spetta al Gestore.
- 3 Il presente Regolamento sostituisce le disposizioni non compatibili contenute nei precedenti Regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali che disciplinano la materia.
- 4 Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

Art. 3 - GENERALITÀ

- 1 Per Gestore si intende la CIIP Spa.
- 2 Per "Autorità d'Ambito" o altrimenti detta "AATO" si intende l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud- Ascoli Piceno.
- 3 Per rete di distribuzione, rete di adduzione, rete idrica, manufatti e partitori idrici, impianti di sollevamento, rete fognaria, impianti di depurazione, si intendono reti e impianti affidati al Gestore.
- 4 Per «immobile» si intende ogni manufatto al cui servizio è posta la fornitura idrica integrata.
- 5 Il contratto di fornitura del servizio idrico integrato è un contratto disciplinato dagli artt.1559-1570 del Codice Civile e dal presente Regolamento. Sarà denominato di seguito «contratto».
- 6 La persona o l'entità giuridica che sottoscrive il contratto di fornitura sarà denominata in seguito «Utente».

Art. 4 - ATTIVITÀ DEL GESTORE

- 1 Il Gestore provvede:
 - alla gestione del Servizio Idrico Integrato;
 - allo studio, progettazione, appalto, direzione lavori e collaudo per la realizzazione e manutenzione delle opere

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- previste in sede di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
 - alla valutazione di piani e progetti relativi alle reti idriche e fognarie delle nuove urbanizzazioni con il rilascio del relativo parere tecnico;
 - alla costruzione degli allacciamenti delle utenze;
 - all'autorizzazione allo scarico nelle reti fognarie pubbliche limitatamente agli scarichi industriali e agli scarichi delle acque di prima pioggia in quanto per l'autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche ed assimilate questa è compresa nel permesso di costruire o atto equivalente;
- 2 Il Gestore predispone ed effettua inoltre:
- i necessari controlli sugli allacciamenti alle reti pubbliche;
 - le eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati ed il prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 5 - TITOLARITÀ DEL SERVIZIO

- 1 La CIIP SpA, è individuata come Gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio di competenza così come definito in sede di affidamento del Servizio. Di seguito sarà denominato "Gestore" e pertanto provvede alla gestione del ciclo integrato dell'acqua.

Art. 6 - PRINCIPI FONDAMENTALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- 1 La conduzione del servizio idrico integrato da parte del Gestore deve conseguire i seguenti obiettivi:
- economicità, efficienza ed efficacia;
 - continuità e regolarità dei servizi;
 - estensione del servizio idrico integrato a tutto il territorio di competenza;
 - rapidità di intervento in caso di disservizio;
 - tutela delle risorse idriche, sicurezza e risparmio energetico;
 - rapidità dei tempi di svolgimento delle varie prestazioni;
 - correttezza, facilità e semplicità delle procedure.
- 2 La gestione deve inoltre rispettare i seguenti principi:
- rispetto della legislazione e delle normative vigenti in materia;
 - eguaglianza dei diritti degli Utenti senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche;
 - adeguamento delle prestazioni del servizio per garantire le esigenze degli Utenti portatori di handicap;
 - imparzialità e parità di trattamento per tutti gli utenti secondo criteri di obiettività giustizia e imparzialità;
 - diritto di accesso alle informazioni in possesso del Gestore che riguardano l'Utente;
 - corretto comportamento del personale incaricato;
 - possibilità per l'utente di formulare suggerimenti o proposte per il miglioramento del servizio a cui il Gestore è tenuto a dare risposta;
 - rilevamento periodico da parte del Gestore del gradimento e della qualità del servizio reso;
 - informazione all'utenza sulle caratteristiche e modalità di gestione del servizio;
 - rispetto dei diritti di riservatezza nel trattamento dei dati personali.

Art. 7 - PRINCIPI GENERALI DI ALLACCIAMENTO ALLE RETI

- 1 *L'Utente che richiede l'allaccio ai servizi è tenuto al rispetto di quanto disposto dall'art. 48 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.*
- 2 *In particolare l'Utente che richiede l'allaccio ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione deve, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380:*
- *allegare alla domanda di richiesta di allaccio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;*
 - *nel caso di opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, allegare, in luogo degli estremi della licenza edilizia, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo;*
 - *ovvero per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui ai punti precedenti, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio;*
 - *Rispettare le disposizioni di cui al presente articolo anche per gli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.*
- 3 *È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.*

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- 4 *Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo al Gestore ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione, di comunicare al sindaco del Comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.*
- 5 Nei casi di urbanizzazioni o insediamenti che comportino lavori di estendimento adeguamento, potenziamento o rifacimento degli impianti e/o delle condotte o collettori principali, l'Autorità di Ambito, verificata la compatibilità degli interventi con il Piano degli Investimenti, convoca apposita conferenza dei servizi a cui partecipano il Gestore e l'Amministrazione Comunale competente. In detta conferenza vengono stabilite le modalità e la ripartizione delle spese necessarie per la realizzazione degli interventi, prevedendo eventualmente anche una compartecipazione a carico dei lottizzanti.
- 6 L'Utente che richiede la somministrazione del Servizio per "case sparse" (Max. 2 Utenze poste a più di 200 m dalla rete pubblica più vicina di servizio riferita alla richiesta di allaccio) dovrà versare al Gestore un corrispettivo pari al 60% dell'importo preventivato a misura. Le nuove opere verranno prese in carico dal Gestore che potrà disporre per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
- 7 Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in aree sprovviste di impianti di pubblico acquedotto e/o pubblica fognatura, l'Utente che fa richiesta di allaccio durante la fase di esecuzione dei lavori e comunque prima del ripristino di strade, asfalti ed opere connesse, usufruirà di uno sconto del 40% sul costo dell'allaccio.
- 8 Nel caso di richieste di allacciamento alle reti da parte di utenze ubicate fuori Ambito, si potrà procedere alla fornitura dei servizi richiesti previa acquisizione del nulla osta del gestore competente nel comune ove sono ubicate le suddette utenze.

Art. 8 - SERVIZIO DI ACQUEDOTTO


- 1 Il Gestore presta il servizio di distribuzione dell'acqua per usi civili nei territori dei Comuni serviti, nei limiti delle disponibilità idriche secondo contratti di fornitura alle condizioni tutte del presente Regolamento.
- 2 Nelle zone in cui la rete idrica sia stata realizzata da terzi in forza di convenzione con l'Ente interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore. Esso assumerà la gestione delle opere dopo averne verificato la conformità alle autorizzazioni rilasciate ed alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio.
- 3 Per gli immobili per i quali non è possibile effettuare l'allaccio alla pubblica fognatura, il Gestore, subordinerà la fornitura dell'acqua all'esistenza di sistemi di smaltimento delle acque reflue, adeguatamente dimensionati e debitamente autorizzati dalle competenti autorità. Per tali impianti l'Utente dovrà provvedere periodicamente a prelevare i fanghi raccolti nel suddetto sistema individuale ed a smaltire i fanghi prelevati.
- 4 Il Gestore assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino all'apparecchio di misura.
- 5 In ogni caso il Gestore non provvederà alla messa in esercizio dell'allaccio idrico fino a quando l'Utente non abbia provveduto ad assicurare un idoneo sistema di smaltimento.

Art. 9 - SERVIZIO DI FOGNATURA

- 1 Il Gestore eroga il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti nel rispetto della normativa di riferimento ed in conformità delle caratteristiche tecniche delle reti e degli impianti in esercizio secondo i contratti di somministrazione ed alle condizioni del presente Regolamento.
- 2 Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore. Esso assumerà la gestione delle opere dopo averne verificato la conformità alle norme in vigore e all'idoneità all'esercizio.
- 3 Il Gestore assicura l'erogazione del servizio di fognatura limitatamente all'impianto esterno così come definito successivamente.

Art. 10 - SERVIZIO DI DEPURAZIONE

- 1 Il Gestore eroga il servizio di depurazione nei territori dei Comuni serviti nel rispetto della normativa di riferimento ed in conformità alle caratteristiche tecniche degli impianti in esercizio secondo i contratti di somministrazione ed alle condizioni del presente Regolamento.
- 2 Il Gestore, in qualità di responsabile degli scarichi degli impianti di depurazione, definisce le prescrizioni per l'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura come previsto dalla normativa vigente.



TITOLO II DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I - ALLACCIAMENTI ALLE RETI

Art. 11 - ALLACCIAMENTO ALLE RETI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

- 1 Le opere di allacciamento sono realizzate esclusivamente dal Gestore con onere a carico del richiedente secondo le tariffe in vigore comprese nell'apposito prezzario approvato dall'Autorità d'Ambito e comunque dopo il rilascio delle autorizzazioni necessarie.
- 2 Il Gestore determina le caratteristiche delle opere di allacciamento con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione degli apparecchi di misura, dei pozzetti di prelievo campioni e delle apparecchiature di controllo degli scarichi, di norma, da allocare su proprietà pubblica.
- 3 Il richiedente la somministrazione è tenuto alla sottoscrizione del contratto e all'acquisizione delle eventuali autorizzazioni di sua competenza.
- 4 Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre dodici mesi, il Gestore avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento previo preavviso al richiedente.
- 5 Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento per qualunque motivo, sarà addebitato l'onere dell'intero intervento.
- 6 Restano a carico dell'Utente le spese per la realizzazione, gestione e manutenzioni ordinaria e straordinaria degli impianti interni di acquedotto e fognatura, compreso il relativo pozzetto di ispezione.
- 7 Il Gestore potrà disporre delle opere di allacciamento comprese nell'impianto esterno e pertanto potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni.

Art. 12 - SPOSTAMENTO CONTATORI E ALLACCIAMENTI

- 1 L'esecuzione dei lavori di spostamento contatori, modifiche all'allaccio e/o alle opere di derivazione e di scarico, richiesti dall'Utente, previa valutazione tecnica ed autorizzazione da parte del Gestore, sarà eseguita da questo ultimo con spese a carico dell'Utente secondo le tariffe in vigore comprese nell'apposito prezzario approvato dall'Autorità d'Ambito.
- 2 L'esecuzione dei lavori di spostamento contatori e delle opere di derivazione e di scarico stabilita dal Gestore, è a carico del Gestore.
- 3 Il Gestore si riserva di disporre, a proprie cure e spese, previa comunicazione all'Utente, lo spostamento dell'apparecchio di misura ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi.
- 4 Il Gestore si riserva il diritto di modificare in ogni tempo il tracciato, l'estensione ed il relativo punto di allaccio al fine di razionalizzare l'assetto della rete e ridurre il rischio di perdite idriche, fermo restando il diritto dell'Utente al permanere delle medesime condizioni della somministrazione. Le relative spese, compresi gli oneri conseguenti il rilascio di eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù, sono a carico del Gestore.

Art. 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE

- 1 Gli aspetti tecnici ed idraulici dell'allacciamento sono definiti nel disciplinare tecnico "**Definizione e modalità tecniche di allacciamento alle reti**" redatto dal Gestore ed approvato dall'Autorità di Ambito previo coinvolgimento degli Enti interessati.
- 2 Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione dai condotti di adduzione e dalle condotte alimentatrici in uscita dai serbatoi destinate alle alimentazioni dei centri abitati nonché derivazione dei principali collettori fognari.
- 3 Tutte le derivazioni da qualsiasi condotta, sia essa principale che di allaccio, prive di apparecchio di misura realizzate senza l'autorizzazione scritta del Gestore sono considerate abusive.
- 4 Il Gestore di norma non effettua somministrazioni ad uso antincendio, comunque nel caso di allacci all'uopo destinati, non assume alcun impegno circa la continuità di erogazione del servizio e le condizioni di pressione della fornitura. Gli allacciamenti ad uso antincendio saranno forniti di apparecchi di misura, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. I materiali, il collocamento in opera e la manutenzione delle bocche, degli idranti e delle relative condotte a valle del contatore sono a carico dell'Utente. La valvola di chiusura della bocca antincendio posta a valle dell'apparecchio di misura, sarà sigillata dal Gestore ed l'Utente potrà servirsene, rimuovendo i sigilli, solo in caso di incendio con l'obbligo di darne comunicazione al Gestore stesso nel termine di 24 ore.
- 5 In stabili comprendenti più unità immobiliari ciascuna unità dovrà essere dotata di impianto idrico interno indipendente, tale da consentire una autonoma somministrazione del servizio di acquedotto.

Art. 14 - IMPIANTO ESTERNO DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA E RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1 L'impianto esterno di acquedotto dalla distributrice stradale all'immobile da servire comprende: l'apparecchiatura di presa, la tubazione, gli organi di regolazione, di intercettazione, l'apparecchio di misura ed ogni altro accessorio prescritto dal Gestore.

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- 2 L'impianto esterno di fognatura comprende le opere realizzate su suolo pubblico a valle del pozzetto di ispezione. Laddove non esista tale pozzetto di ispezione, o esso sia ubicato all'interno della proprietà privata, l'impianto esterno di fognatura comprende le sole opere realizzate su suolo pubblico.
- 3 Per quanto attiene agli impianti esterni, i materiali e le dimensioni delle apparecchiature idrauliche, delle tubazioni e degli accessori sono stabiliti dal Gestore in funzione del carico idraulico, dello sviluppo dell'impianto, del consumo medio e massimo, della durata nel tempo dei materiali stessi, nonché delle eventuali altre caratteristiche stabilite nel contratto.
- 4 L'impianto esterno non può essere utilizzato come dispersore di terra dell'immobile ai sensi della normativa vigente.
- 5 Il numero e l'ubicazione, sulle condotte distributrici, delle prese a servizio di un immobile, vengono fissati dal Gestore in relazione alla posizione, alla dimensione ed al numero degli Utenti dello stesso immobile. Di norma verrà realizzata una presa per ogni immobile.
- 6 Al termine dell'impianto esterno, il Gestore installerà, di norma per ogni unità immobiliare, un apparecchio di misura costituito:
 - da un contatore volumetrico e relativo rubinetto unidirezionale di arresto qualora la rete idrica sia provvista di serbatoio di accumulo e di compenso o altro manufatto di disconnessione idraulica;
 - da un contatore volumetrico con dischetto limitatore e relativo rubinetto unidirezionale di arresto qualora le necessità di gestione della rete di distribuzione priva di serbatoio o altro manufatto di disconnessione idraulica lo richiedano.
- 7 La caratteristica della fornitura sarà definita in sede di stipula contrattuale. Tale caratteristica potrà essere variata dal Gestore, dandone adeguata motivazione, fermo restando il diritto dell'Utente al permanere delle medesime condizioni della somministrazione. Nei casi di inadeguatezza della rete di acquedotto per fornire il Servizio a nuove utenze, le eventuali caratteristiche particolari della fornitura e le condizioni stabilite dal gestore per giustificati motivi tecnici saranno riportate in apposito atto aggiuntivo. Tale atto sarà allegato al contratto di somministrazione e costituirà, vincolo per tutti gli utilizzatori degli impianti cui si riferiscono. E' facoltà dell'Utente di rivolgersi all'Autorità di Ambito per la verifica delle specifiche condizioni che obbligano il Gestore a fornire il Servizio a particolari condizioni.
- 8 Qualora l'immobile servito sia dotato di impianti comuni di autoclave montaliquido o di trattamento dell'acqua o altro impianto, è obbligatorio installare a monte della derivazione idrica per tali impianti un contatore di controllo per il quale deve essere stipulato apposito contratto. Ogni ulteriore derivazione relativa alle singole unità immobiliari, compresa quella a servizio del condominio, deve essere dotata di singolo contatore e deve essere stipulato il relativo contratto.
- 9 Nelle erogazioni a contatore, questo deve essere situato secondo quanto disposto all'Art. 22 - e comunque nel punto più vicino possibile alla presa idrica; in ogni caso il tracciato della condotta fra la presa esterna ed il contatore deve essere il più rettilineo possibile; inoltre la condotta interna deve essere provvista, immediatamente dopo il contatore ed il rubinetto unidirezionale di arresto, di giunto di dilatazione, rubinetto di prelievo, dispositivo automatico di sezionamento e rubinetto di scarico dell'impianto privato.
- 10 Il dispositivo automatico di sezionamento deve essere idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni della pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture del Gestore dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute pubblica possa venire a contatto con l'acqua potabile. Il tipo di dispositivo (vasca a pressione atmosferica, valvola antiritorno, valvola a clapet, disconnettore, etc.) e le modalità della sua applicazione, possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite dal Gestore all'Utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata.

Art. 15 - MANUTENZIONE DELL'ALLACCIO DI ACQUEDOTTO

- 1 La manutenzione dell'impianto esterno di acquedotto, dall'apparecchiatura di presa all'apparecchio di misura compreso ogni accessorio, è eseguita a cura e spese del Gestore con l'esclusione dell'impianto di autoclave montaliquido o di trattamento dell'acqua o altro impianto installato dall'Utente che provvederà alla relativa manutenzione.
- 2 E' a carico del proprietario dell'immobile servito l'onere relativo ai lavori di ripristino delle aree sistemate a verde e/o della pavimentazione, delle sue finiture e relativi sottofondi, nonché delle opere in muratura delle proprietà private interessate.
- 3 L'Utente e/o proprietario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Gestore di ogni guasto o rottura che si dovesse verificare all'allaccio. L'Utente risponde dei danni conseguenti a guasti evidenti (non perdite occulte), anche a terzi, evitabili con una tempestiva segnalazione.

Art. 16 - PROPRIETÀ DELL'ALLACCIO E DELLE OPERE REALIZZATE DAL GESTORE

- 1 Le opere realizzate dal Gestore inerenti la gestione del servizio idrico integrato, compreso l'impianto esterno e gli apparecchi di misura, nonché tutte le opere particolari ad esso inerenti, sono di proprietà del Gestore che ne dispone secondo quanto previsto dalla Convenzione del Servizio Idrico Integrato.
- 2 Quando le opere di allacciamento costituenti l'impianto esterno insistono su proprietà private si dovrà compilare idonea documentazione corredata da planimetrie catastali, sottoscritta dalle parti, in cui saranno indicati il tracciato e l'ubicazione delle opere nonché ogni accordo tra gestore e proprietario per la realizzazione degli

impianti. Tali atti aggiuntivi saranno allegati al contratto di somministrazione e costituiranno, salvo modifiche concordate tra privato e gestore, vincolo per tutti gli utilizzatori degli impianti cui si riferiscono.

CAPO II - IMPIANTI INTERNI

Art. 17 - IMPIANTI INTERNI DI ACQUEDOTTO

- 1 L'impianto interno di acquedotto è costituito dalle tubazioni installate dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle dell'apparecchio di misura. Fanno parte dell'impianto interno, inoltre, anche le diramazioni di alimentazione di eventuali impianti comuni a più utenze di autoclave montaliquido o di trattamento dell'acqua o altro impianto installato dall'Utente a partire dalla derivazione dalla condotta principale d'allaccio.
- 2 La realizzazione e la manutenzione dell'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle dell'apparecchio di misura, delle tubazioni di alimentazione dell'impianto comune di autoclave montaliquido o di trattamento dell'acqua o altro impianto installato dall'Utente in derivazione dalla condotta principale d'allaccio, sono a cura e spese dell'Utente in conformità alle seguenti prescrizioni. L'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione di allaccio all'acquedotto.
- 3 È assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni, impianti di trattamento dell'acqua, pompe, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee o d'altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento. In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate.
- 4 Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, il Gestore, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri Utenti, potrà imporre l'adeguamento, riservandosi, in caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso entro il termine di tre (3) mesi, di applicare opportuni dispositivi idraulici idonei alla soluzione del problema, restando sollevato da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare per l'Utente.
- 5 Qualora l'Utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza.
- 6 E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
- 7 Gli impianti di autoclave montaliquido dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Detti serbatoi dovranno avere una capacità sufficiente a garantire l'erogazione idrica per almeno una giornata.
- 8 L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.

Art. 18 - IMPIANTI INTERNI DI FOGNATURA

- 1 Le reti interne delle acque nere provenienti da utenze domestiche ed assimilabili, le reti interne degli scarichi provenienti da attività produttive (acque di processo), le reti interne degli scarichi provenienti dal raffreddamento e le reti di acque bianche di prima pioggia, devono essere separate fra di loro, ispezionabili e campionabili. Ogni rete dovrà essere dotata di apposito pozzetto terminale di ispezione.
- 2 Le acque nere provenienti dalle utenze assimilabili alle domestiche, le acque di scarico delle attività produttive (acque di processo), le acque di scarico provenienti dal raffreddamento e le acque di prima pioggia devono essere riunificate in un unico pozzetto prima dell'immissione in pubblica fognatura nera o mista.
- 3 L'impianto interno di fognatura, sia per le nuove costruzioni che per la ristrutturazione degli impianti esistenti, dovrà essere dotato di apposito sifone a garanzia della salubrità dell'immobile servito e di valvola di non-ritorno per evitare il riflusso di reflui dalla pubblica fognatura. L'impianto interno comprende l'eventuale impianto di sollevamento delle acque reflue.
- 4 Le reti e gli impianti a monte del pozzetto d'ispezione compreso, sono da considerarsi impianti interni di fognatura che verranno realizzati a cura e spese dell'Utente. Il pozzetto di ispezione dovrà di norma essere ubicato in prossimità del confine di proprietà.
- 5 Ulteriori caratteristiche tecniche potranno essere disposte con un apposito disciplinare tecnico emanato dal Gestore, al fine di garantire un corretto esercizio e una ottimale manutenzione delle reti e degli impianti.

Art. 19 - VERIFICHE E PRESCRIZIONI

- 1 Il Gestore si riserva di verificare dal lato tecnico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio e di

formulare eventuali prescrizioni. Il Gestore si riserva altresì di verificare gli impianti interni anche in fase di esercizio.

- 2 In caso di modifica all'impianto interno, compresa l'installazione di un impianto di autoclave e/o impianto di sollevamento di fognatura, l'Utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore, e ove prescritto acquisire le necessarie autorizzazioni.
- 3 In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo, il Gestore può disporre, dopo averne dato congruo preavviso, la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti da realizzare a cura e spese dell'Utente.

Art. 20 - PERDITE DELL'IMPIANTO IDRICO INTERNO

- 1 Nei casi di perdite di acqua dovute ad irregolare funzionamento degli impianti posti dopo l'apparecchio di misura non riconducibili a negligenza, colpa o dolo dell'Utente, lo stesso deve segnalare tempestivamente tale anomalia al Gestore. Il guasto dovrà essere individuato a spese dell'Utente il quale dovrà avvertire il Gestore per la constatazione dell'evento, quindi provvedere alla sua riparazione che dovrà essere eseguita in modo tale da permettere al personale tecnico di accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'applicazione dei benefici derivanti dal presente articolo.
- 2 Qualora si accerti l'esistenza dei requisiti richiesti, il consumo eccedente il doppio di quello storico verrà addebitato alla tariffa base in vigore. In mancanza di un consumo storico di riferimento si applica quanto previsto dall'Art. 26 - Se la relativa utenza risulta allacciata alla pubblica fognatura e la dispersione conseguente all'irregolare funzionamento dell'impianto non confluisce in fognatura, all'eccedenza come sopra specificata, non si applica la tariffa relativa a fognatura e depurazione. L'applicazione del presente beneficio è esclusa per i consumi antecedenti la bolletta oggetto di contestazione.



TITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

CAPO I - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO

Art. 21 - DOMANDA DI ALLACCIO AL PUBBLICO ACQUEDOTTO DI NUOVI ALLACCI IDRICI

- 1 In sede di richiesta di permesso di costruire o atto equipollente, dovrà essere presentato al Comune il progetto delle opere di allacciamento al pubblico acquedotto con allegata la documentazione prevista dal presente Regolamento nonché parere tecnico del Gestore non vincolante ai fini urbanistici. Tale progetto dovrà essere conforme alle norme tecniche "**Definizione e modalità tecniche di allacciamento alle reti**" di cui al successivo Art. 29 -
- 2 La domanda di allaccio al pubblico acquedotto è insita nella richiesta di permesso di costruire o atto equipollente.
- 3 Il rilascio del permesso di costruire o comunque il possesso di atto equipollente ha validità di autorizzazione edilizia all'esecuzione dei lavori per l'allaccio al pubblico acquedotto con le modalità di cui all'Art. 11 - .
- 4 Qualora l'allaccio all'acquedotto debba essere necessariamente realizzato in modo difforme da quanto autorizzato, l'intestatario dell'atto dovrà produrre gli elaborati modificati muniti della preventiva autorizzazione. Tali elaborati andranno allegati al certificato di agibilità o atto equipollente. La fornitura può essere attivata solo successivamente al rilascio del certificato di agibilità o atto equipollente.

Art. 22 - APPARECCHI DI MISURA

- 1 Gli apparecchi di misura ed i dispositivi di telemisura delle somministrazioni idriche provenienti dal pubblico acquedotto, sia potabile che non, sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di proprietà dello stesso; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all'uso e al fabbisogno necessario.
- 2 Immediatamente dopo l'apparecchio di misura dovrà essere installato sempre, a cura del Gestore, un rubinetto unidirezionale di arresto, parte integrante dell'impianto esterno di acquedotto, al quale si innesta l'impianto interno.
- 3 Il Gestore ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, qualora lo ritenga opportuno, dandone preavviso all'Utente; nel caso di variazione di calibro, per mutate caratteristiche della somministrazione, richiesta dall'Utente, il Gestore si riserva di addebitare all'Utente stesso le spese relative.
- 4 Quando l'Utente si approvvigioni da fonte diversa dal pubblico acquedotto (*per usi diversi dall'irrigazione*) con scarico recapitante in pubblica fognatura, su detta fonte dovrà installare a sua cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore, un apparecchio di misura ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione. L'Utente potrà richiedere in alternativa l'installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese dell'Utente. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo ove compatibili. In entrambi i casi, comunque, l'Utente può richiedere che sia il Gestore ad installare gli apparecchi di misura sull'approvvigionamento o sullo scarico addebitando all'Utente stesso i costi.
- 5 La manutenzione dei predetti strumenti di misura deve essere effettuata a cura e spese dell'Utente, che è altresì tenuto a segnalare tempestivamente al Gestore eventuali guasti, prima di togliere il sigillo di controllo.
- 6 L'Utente che modifica gli impianti di approvvigionamento idrico provenienti da fonti diverse da quelle di pubblico acquedotto deve darne comunicazione scritta entro 30 giorni.

Art. 23 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

- 1 L'apparecchio di misura deve essere di norma collocato nell'interno dello stabile o locale servito, entro una nicchia, cassetta od altro riparo, in modo tale da minimizzare le lunghezze dell'allaccio alla presa, in sito non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli addetti del Gestore possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore; di norma gli apparecchi devono essere posti, in prossimità del confine di proprietà, in nicchie realizzate su muro esterno o sulla recinzione, corredate di appositi sportelli forniti dal Gestore o, eccezionalmente dall'Utente, previo nulla osta del Gestore. Ove non siano possibili tali condizioni, l'apparecchio di misura deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano facilmente la posa, la sostituzione del contatore stesso e una sua facile lettura; il chiusino del pozzetto deve essere metallico, di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dal Gestore. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta. La nicchia o il pozzetto destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ect..
- 2 Nel caso che l'apparecchio di misura sia collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'Utente dovrà produrre al Gestore l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale ove viene ad insistere il contatore.
- 3 Tutti gli apparecchi di misura devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia e codice identificativo apposto dal Gestore.
- 4 Sono a carico dell'Utente la costruzione e la manutenzione della nicchia o cassetta o riparo o pozzetto per contenere e proteggere il contatore; l'Utente è depositario dell'apparecchio di misura e pertanto è responsabile della sua buona conservazione compreso i danni e i guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo, incuria o

gelività, della integrità dei sigilli e del codice identificativo con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Utente è di conseguenza responsabile di qualsivoglia manomissione dell'apparecchio di misura e dei relativi apparecchi di intercettazione nonché di un eventuale prelievo illegittimo oppure di ogni danno che possa essere occasionato dall'acqua fuoriuscita dall'apparecchio di misura e dalla tubazione fra la presa e l'apparecchio di misura.

- 5 In caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili al Gestore, quest'ultimo procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al corrispondente periodo dell'anno precedente.
- 6 L'Utente dovrà adottare nella stagione invernale adeguati provvedimenti, quali la posa di materiale isolante a protezione del contatore e delle tubazioni, affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa se fuori terra, agli apparecchi relativi ed all'apparecchio di misura. Le eventuali operazioni di disgelo, ove possibile, sono in genere eseguite dal Gestore; possono essere eseguite dall'Utente, se autorizzato dal Gestore stesso. In ogni caso sono a carico dell'Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata dispersa.
- 7 L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. Il Gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati, pur adoperandosi, quando possibile, a segnalare all'Utente tali anomalie.

Art. 24 - GUASTI E LETTURA DEGLI APPARECCHI

- 1 Il Gestore ha facoltà di procedere, dopo averne dato congruo preavviso, alla verifica degli impianti interni oltre che alla verifica ed alla lettura degli apparecchi di misura per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.
- 2 Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno.
- 3 Gli apparecchi di misura sono soggetti a controlli periodici in occasione delle letture previste, almeno una lettura annua, salvo ispezioni più frequenti stabilite a giudizio del Gestore.
- 4 La manomissione dei sigilli, del codice identificativo e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura daranno luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'Art. 68 - . Il Gestore, provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo nell'anno precedente sempre che le condizioni della fornitura non siano cambiate e, ove non sussistano dati storici, su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di Utenza.
- 5 Le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura sono a carico del Gestore, salvo i casi di danneggiamento per dolo o incuria che sono a carico dell'Utente.

Art. 25 - VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

- 1 Il Gestore è organizzato per la verifica dei contatori idrici, sia presso l'Utente che tramite il proprio laboratorio di prova; la verifica viene effettuata su richiesta dell'Utente o su iniziativa aziendale.
- 2 Il Gestore a richiesta dell'Utente garantisce:
 - l'ispezione sul posto dell'apparecchio di misura e/o la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto in contraddittorio con i tecnici dell'Utente;
 - la verifica in contraddittorio della funzionalità del contatore, presso il proprio laboratorio di prova. Il Gestore provvederà a comunicare la data della verifica a mezzo di lettera raccomandata A.R. Nel caso in cui la verifica comprovasse l'affidabilità dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del $\pm 5\%$, l'Utente dovrà sostenere la relativa spesa per l'esame richiesto così come determinata dal Gestore. Se si rilevasse una inesattezza nella misurazione, superiore al $\pm 5\%$, all'Utente non sarà addebitata alcuna spesa e il Gestore si impegna a fatturare il consumo nei modi di cui Art. 26 - del presente Regolamento.

Art. 26 - INDICAZIONE ERRATA DEL CONTATORE O MANCATA LETTURA

- 1 Nel caso di constatata inesatta indicazione dell'apparecchio di misura (es. contatore fermo, illeggibile, ecc.), oppure di accertata staratura dello stesso, il consumo del periodo interessato da dette anomalie potrà essere riconteggiato. Sarà commisurato ad un consumo storico calcolato sulla base di quello del periodo corrispondente dell'anno precedente. Ove non si disponga di un consumo storico o lo stesso non risulti attendibile, verrà attribuito il consumo relativo al primo scaglione della tipologia tariffaria applicata all'Utente. Potrà altresì essere preso a riferimento il consumo relativo ad un periodo anche inferiore al semestre purchè regolarmente rilevato dal personale addetto.
- 2 Nel caso di mancato rilievo della lettura, ove l'Utente non effettui l'autolettura, verrà attribuito un consumo presunto determinato nei modi di cui al comma precedente che sarà conguagliato al primo rilievo utile.

TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

CAPO I - GENERALITA'

Art. 27 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

1 Ai fini del presente regolamento gli scarichi vengono così classificati:

I. Scarichi di acque reflue domestiche:

Sono gli scarichi provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi che derivino prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, nonché quelle derivanti dalle seguenti attività:

- uffici pubblici e privati;
- scuole di ogni genere e grado, edifici utilizzati per attività culturali, accademie, mostre e musei;
- luoghi di intrattenimento ricreativo e sportivo, come teatri, cinematografi, palestre, stadi e simili;
- attività commerciali, artigianali ed industriali le cui acque di scarico derivino solamente dai servizi igienici, comprese le piccole attività di distribuzione alimentare, i bar e gli stabilimenti balneari;

II. Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche

La normativa regionale prevista dal comma 7 dell'art. 101 D. L.vo 152/06 stabilirà i criteri di individuazione delle attività i cui scarichi si possono considerare assimilati ai domestici. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione della predetta normativa, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 101, comma 7 del D. L.vo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono inoltre assimilate alle domestiche le acque reflue aventi le caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e derivanti dalle seguenti attività:

- case di cura, ospedali, stabilimenti idrotermali ed idropinici;
- piscine, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, ristoranti, mense e simili;
- strutture della media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari;
- saloni di barbiere, parrucchiere, estetista, istituti di bellezza e simili;
- attività di lavanderia con portata dello scarico, calcolata come media su base annuale, non superiore a 7,5 metri cubi al giorno a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi;
- officine e carrozzerie con superficie coperta lorda inferiore a 150 metri quadrati a condizione che le acque reflue non contengano sostanze pericolose;
- cantieri edili;
- acque di drenaggio provenienti da sistemi di protezione dei piani interrati degli edifici ove non sia possibile lo scarico in corpi idrici superficiali.

III. Scarichi di acque reflue industriali

Sono gli scarichi provenienti da attività non comprese nei precedenti paragrafi e quelle relative a cicli produttivi che danno luogo allo scarico delle sostanze indicate nelle tabelle 3 e 5 dell'allegato 5 al D.L.vo 152/06 e s.m.i., nonché nell'allegato A al D.M. 367/2003.

IV. Scarichi di acque di prima pioggia

Sono gli scarichi provenienti dalle acque di prima pioggia contenenti sostanze pericolose derivanti dal dilavamento di superfici scoperte per le quali può essere prescritto opportuno trattamento.

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 28 - RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI

- 1 Gli Utenti sono responsabili dell'idoneità degli impianti interni, degli eventuali impianti di pretrattamento, depurazione e/o sollevamento, del loro corretto funzionamento nonché del rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi in fognatura.
- 2 La manutenzione e la pulizia dell'impianto interno (condotte di allacciamento alla fognatura, manufatti ed impianti connessi) fino al pozzetto di ispezione compreso, ove esistente, sono affidate ai proprietari che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere.
- 3 E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni o all'impianto di depurazione terminale; le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di condotte, manufatti ed impianti, conseguenti alla trasgressione delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.

Art. 29 - OBBLIGATORietà DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER GLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

- 1 Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura o afferenti con condotta agli impianti di depurazione devono essere preventivamente autorizzati. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono sempre ammessi purché osservino le prescrizioni del presente Regolamento.

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- 2 Gli aspetti tecnici ed idraulici dell'allacciamento sono definiti con il disciplinare tecnico avente ad oggetto "**Definizione e modalità tecniche di allacciamento alle reti**" che verrà successivamente redatto dal Gestore ed approvato dall'Autorità di Ambito previo coinvolgimento degli Enti interessati.

Art. 30 - MODIFICAZIONI DELL'INSEDIAMENTO O DEL RECAPITO DELLO SCARICO

- 1 I titolari di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche (se soggette a prescrizioni particolari di cui all'Art. 39 - o industriali allacciati alla pubblica fognatura che effettuano ampliamenti, ristrutturazioni o variazioni del ciclo produttivo o di destinazione d'uso che modificano le caratteristiche qualitative e/o quantitative degli scarichi o la cui attività sia trasferita in altro luogo, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente, secondo le modalità indicate, fatta salva la disciplina relativa al permesso di costruire o atto equipollente per quanto attiene alle opere ad essa soggette.
- 2 Nel caso che un immobile venga ceduto in proprietà, in usufrutto o in affitto, sia il proprietario che cessa che il soggetto che subentra dovranno darne comunicazione scritta al Gestore del Servizio Idrico Integrato per la voltura dell'autorizzazione allo scarico e dell'utenza.
- 3 Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare le variazioni descritte ai commi precedenti entro 30 giorni dall'accadimento.

Art. 31 - ALLACCIAMENTI DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE AL PIANO STRADALE

- 1 Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possano verificarsi.
- 2 Nei casi in cui la quota di immissione delle acque reflue sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento a cura e spese del Utente secondo le norme tecniche "**Definizione e modalità tecniche di allacciamento alle reti**" di cui al precedente Art. 29 - .
- 3 Nel caso di scarico di acque reflue industriali, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico delle acque reflue in recipienti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento.

Art. 32 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

- 1 Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere inerenti l'impianto interno e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne può chiedere l'adeguamento in caso di difformità.
- 2 Qualora il titolare di uno scarico di acque reflue non provveda alle opere inerenti l'impianto interno che a lui competono, il Gestore revoca, previa diffida, l'autorizzazione allo scarico se trattasi di acque reflue industriali o assimilate alle domestiche di cui all'Art. 40 - , o dà comunicazione all'Amministrazione Comunale per i conseguenti provvedimenti di competenza, anche a carattere sostitutivo, se trattasi di scarico di acque reflue domestiche o assimilate. In ogni caso il Gestore non provvederà alla messa in esercizio dell'allaccio fino a quando il titolare dello scarico non provvederà alla regolare esecuzione delle opere inerenti l'impianto interno in conformità alla autorizzazione rilasciata.

Art. 33 - FOGNATURA NELLE STRADE E NELLE PIAZZE PRIVATE – ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

- 1 I Soggetti che realizzano strade e piazze private e/o pubbliche sono obbligati alla costruzione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme tecniche "**Definizione e modalità tecniche di allacciamento alle reti**".
- 2 La raccolta delle acque meteoriche delle strade e piazze drenate dovrà essere separata da quella delle acque nere.
- 3 I limiti di accettabilità dello scarico, stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione ai sensi della normativa vigente.
- 4 Qualora siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività che comportino deposito di sostanze inquinanti o potenzialmente pericolose, il Gestore può prescrivere che le acque di prima pioggia o di lavaggio siano convogliate o in pubblica fognatura mista o nera. In alternativa l'Utente deve provvedere direttamente al trattamento di tali acque.

Art. 34 - SCARICHI VIETATI

- 1 Fermo restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti nel presente Regolamento, è comunque vietato a chiunque scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi fatte salve deroghe disposte dall'autorità di controllo o da norme di legge.
- 2 E' vietato in particolare lo scarico di:
 - benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide,

solide, gassose in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;

- ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da olii da taglio ed olii esausti che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, etc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10°C e i 38°C, possono precipitare o divenire gelatinose;
 - oli alimentari di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e attività similari;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente.
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto (rifiuti solidi, carcasse di animali, sangue intero, fanghi di risulta dal trattamento di depurazione o provenienti dalle vasche settiche e simili, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, conglomerati sia cementizi che bituminosi e resinosi, e sostanze assimilabili etc.) anche se sminuzzato a mezzo di trituratori industriali;
 - onde evitare il determinarsi di gravi inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio idrico, non è consentito, salvo specifica autorizzazione dell'AATO e del Gestore, lo scarico in fognatura dei rifiuti organici tramite apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari, per i seguenti motivi:
 - › funzionalità delle reti – la continua presenza di materiale organico trasformato in particelle sottili, può comportare sedimenti nei condotti fognari che, specie per quelli di piccole dimensioni, tenderebbe a procurare la occlusione dei condotti stessi;
 - › sovraccarico organico delle acque reflue – considerato che la gran parte delle reti dei Comuni sono miste, il sovraccarico organico genera un inquinamento maggiore delle acque superficiali che funzionano da ricettori agli sfioratori in quanto verrebbe scaricato, nei periodi di pioggia, un maggior carico organico;
 - › impianti di depurazione – il sovraccarico di sostanze organiche comporta necessariamente la revisione del trattamento biologico degli impianti terminali di depurazione che a tal fine devono essere adeguatamente potenziati.
- 3 L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore e di chiunque altro ne abbia diritto dei danni causati a persone e cose, ai sensi della vigente normativa, ferme restando le sanzioni del presente Regolamento.
- 4 Per gli scarichi in fognatura di sostanze pericolose si applica l'articolo 108 del D.L.vo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. Ai titolari dei relativi stabilimenti il Gestore può richiedere la costituzione di garanzie fidejussorie a tutela degli impianti e dei terzi.

Art. 35 - NORME RELATIVE ALLE MODALITÀ DI ALLACCIO E SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

- 1 E' fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue nere da quelle bianche. Tale separazione dovrà essere attuata per tutti gli immobili che si allacciano alla fognatura successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché, ove possibile, per quelli oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che comunque interessino gli impianti interni degli edifici.
- 2 In particolare le acque meteoriche devono essere immesse separatamente nella rete bianca ove esistente, a meno che non necessitino di trattamenti. E' comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.
- 3 E' obbligatorio riunificare le ramificazioni delle diverse tipologie di fognature (acque di processo, raffreddamento, domestiche e/o assimilate ed acque di prima pioggia) nel pozzetto d'ispezione prima dell'immissione in pubblica fognatura. Tuttavia, qualora siano diversi e misurabili separatamente gli approvvigionamenti idrici che determinano le diverse tipologie di scarico, è possibile, previo nulla osta del Gestore, lasciare separate le diverse ramificazioni fognarie sulle quali devono essere disposti singoli pozzetti d'ispezione per consentire le misurazioni specifiche.
- 4 Le utenze domestiche e quelle ad esse assimilate poste all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura urbana a mezzo di apposita canalizzazione e, dove sia necessario, mediante stazione di sollevamento.
- 5 Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, gli Utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le acque reflue domestiche;
- 6 Tutte le acque reflue domestiche, devono essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore pubblico della rete nera; non possono essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche, ad esclusione di quelle che necessitano di trattamento; pertanto i proprietari sono tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito.

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- 7 I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse biologiche, da mettere fuori uso quando l'utenza domestica venga allacciata alla fognatura, devono essere, a cura e spese dell' Utente, svuotati, puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato; l'allacciamento alla fognatura comunale deve essere tempestivamente coordinato con le operazioni predette.

Art. 36 - AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

- 1 Tutti gli scarichi devono essere obbligatoriamente collegati alla rete pubblica di fognatura se questa dista meno di metri 200 dal pozzetto privato di conferimento dei reflui.
- 2 Lo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura deve essere preventivamente autorizzato dagli organi competenti.

Art. 37 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI

- 1 Per il controllo degli scarichi delle acque reflue industriali, il Gestore può disporre l'installazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente a cura e spese dell'Utente, di idonei misuratori di portata degli scarichi, anche in continuo e con registrazione, e di prelevatori automatici di campioni dei reflui ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale del Gestore o da propri incaricati ed essere posizionate nei luoghi più idonei concordati tra Gestore e Utente stesso. In luogo dell'installazione degli apparecchi di misura di cui sopra, il Gestore potrà procedere, previo comunicazione scritta all'Utente, alla determinazione del corrispettivo del predetto servizio sulla base della misura dei volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento diversa dal pubblico acquedotto.
- 2 L'Utente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale del Gestore i misuratori ed i prelevatori nonché i pozzetti di ispezione ove effettuare il controllo della qualità e quantità degli scarichi. Sono a carico dell'Utente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature.
- 3 L'Utente è depositario dell'apparecchio di misura e pertanto è responsabile della sua buona conservazione compresi i danni e i guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria; è altresì responsabile della integrità dei sigilli, della conservazione dell'eventuale codice identificativo con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Utente è di conseguenza responsabile di qualsivoglia manomissione dell'apparecchio di misura nonché di un eventuale scarico illegittimo e di ogni danno che possa essere occasionato dallo stesso.
- 4 Nel caso di guasti al misuratore il Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa accertare le cause dei guasti. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature darà luogo, fermo restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui all'Art. 68 - . Il Gestore comunque provvederà alla effettuazione delle verifiche ed alla ricostruzione dei consumi così come previsto nell'Art. 26 - .

CAPO III - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ED ALLACCIO IN FOGNATURA

Art. 38 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

- 1 L'autorizzazione si intende rilasciata per lo scarico come descritto negli elaborati di progetto autorizzati.
- 2 Le autorizzazioni rilasciate per gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate non hanno scadenza temporale, fermo restando le prescrizioni di cui agli articoli seguenti. Le autorizzazioni degli scarichi industriali hanno validità quattro anni. Un anno prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo.
- 3 Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., il rinnovo deve essere concesso espressamente entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà immediatamente cessare.
- 4 L'autorizzazione allo scarico è revocata, previa diffida, in caso di accertata non ottemperanza alle prescrizioni della vigente normativa o del presente Regolamento ed in particolare quando si verificano:
 - mancato adeguamento ai limiti di accettabilità;
 - non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento nonché degli eventuali sistemi di monitoraggio, campionamento e registrazione;
 - modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche dello scarico sia quantitative che qualitative rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione allo scarico;
 - trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo;
 - In ogni situazione di danno ambientale.
- 5 Qualora si verificassero infrazioni di cui al comma precedente, l'Autorità competente impone all'Utente di adeguarsi alle prescrizioni regolamentari entro un termine da stabilirsi caso per caso. Trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra, l'Autorità competente revoca l'autorizzazione, ingiungendo di cessare lo scarico. In caso di inadempimento il Gestore potrà provvedere d'ufficio all'interruzione dello scarico. Contro la decisione del Gestore è ammesso ricorso presso l'Autorità competente. In caso di revoca dell'autorizzazione, il titolare che intenda ripristinare lo scarico deve presentare una nuova domanda.

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- 6 Qualora l'Utente intenda cessare l'attività che genera scarichi inquinanti, dovrà dare comunicazione di recesso al Gestore.
- 7 Ogni allacciamento attivato senza il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, sarà considerato abusivo e passibile quindi di relative sanzioni amministrative, fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in merito.
- 8 Le spese occorrenti per effettuare gli eventuali sopralluoghi, i rilievi, gli accertamenti, i prelievi e i controlli analitici per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico dei richiedenti.

Art. 39 - SCARICHI ESISTENTI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE

- 1 In sede di realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria in zone non provviste di tale servizio, è fatto obbligo ai potenziali Utenti ubicati nell'area di influenza della rete, l'allacciamento secondo le procedure di cui all'Art. 40 - .
- 2 In caso di lavori di ristrutturazione della fognatura, i proprietari delle abitazioni già allacciate sono tenuti ad adeguare il proprio allacciamento in funzione dell'eventuale nuovo assetto altimetrico della rete pubblica e secondo le procedure di cui all'Art. 40 - .

Art. 40 - DOMANDA DI ALLACCIO IN FOGNATURA DI SCARICHI DOMESTICI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

- 1 Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie pubbliche sono sempre ammessi nel rispetto dei contenuti del presente Regolamento.
- 2 In sede di richiesta di permesso di costruire o atto equipollente, dovrà essere presentato al Comune il progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura con allegata la documentazione prevista dal presente Regolamento nonché parere tecnico del Gestore non vincolante ai fini urbanistici. Tale progetto dovrà essere conforme alle norme tecniche "Definizione e modalità tecniche di allacciamento alle reti" di cui al precedente Art. 29 - .
- 3 La domanda di allaccio per lo scarico in pubblica fognatura è insita nella richiesta di permesso di costruire o atto equipollente.
- 4 Il rilascio del permesso di costruire o comunque il possesso di atto equipollente ha validità di autorizzazione edilizia all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'allaccio alla pubblica fognatura nonché di autorizzazioni allo scarico.
- 5 Qualora l'allaccio alla fognatura debba essere necessariamente realizzato in modo difforme da quanto autorizzato, l'intestatario dell'atto dovrà produrre gli elaborati modificati muniti della preventiva autorizzazione. Tali elaborati andranno allegati al certificato di agibilità o atto equipollente.
- 6 Il Servizio può essere attivato solo successivamente al rilascio del certificato di agibilità o documentazione equipollente.

Art. 41 - DOMANDA DI ALLACCIO IN FOGNATURA DI SCARICHI ASSIMILATI AI DOMESTICI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

- 1 Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche devono essere autorizzati con procedura specifica in analogia a quanto previsto per le autorizzazioni degli scarichi delle acque reflue industriali.
- 2 Il rilascio del permesso di costruire o comunque il possesso di atto equipollente ha validità di autorizzazione edilizia all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'allaccio alla pubblica fognatura.
- 3 Le acque derivanti dai cantieri edili, nell'impossibilità di un recapito in acque superficiali, possono, previa autorizzazione del Gestore e del Comune, recapitare in pubblica fognatura nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all'Art. 29 - . Sono altresì tenuti a rivolgere domanda di autorizzazione edilizia al Comune anche coloro che immettono acqua di falda in pubblica fognatura.
- 4 Le autorizzazioni allo scarico permanente in pubblica fognatura delle acque di falda devono essere comunicate al Gestore dall'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dal rilascio.

Art. 42 - DOMANDA DI ALLACCIO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

- 1 I titolari di scarichi di acque reflue industriali che intendono scaricare in pubblica fognatura devono rivolgere le domande di autorizzazione all'allaccio e allo scarico rispettivamente al Comune e al Gestore, per quanto di competenza. Più precisamente il Comune è competente in materia di autorizzazione all'allaccio in conformità alle norme tecniche di cui all'Art. 29 - . Il Gestore permette lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Il Comune è comunque tenuto ad autorizzare l'allaccio alla pubblica fognatura di uno scarico relativo ad acque reflue industriali, solo dopo aver acquisito il preventivo nulla osta tecnico all'allaccio e allo scarico del Gestore che dovrà essere rimesso entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, in caso contrario si riterrà maturato il silenzio assenso.
- 2 Il rilascio del permesso di costruire o comunque il possesso di atto equipollente ha validità di autorizzazione edilizia all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'allaccio alla pubblica fognatura.
- 3 Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del certificato di agibilità o documento equipollente.
- 4 Relativamente agli scarichi industriali, recapitanti in reti fognarie pubbliche, il Gestore può richiedere prescrizioni tecniche particolari, anche su parere tecnico dell'ARPAM, al fine di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali ai sensi delle norme vigenti.
- 5 Il richiedente è tenuto a versare per gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi per l'istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico, nonché per l'esecuzione

dell'allacciamento le tariffe comprese nell'apposito prezzario approvato dall'Autorità d'Ambito.

- 6 Nell'atto autorizzatorio saranno contenuti i seguenti elementi:
 - le portate ed i volumi massimi autorizzati;
 - eventuali prescrizioni sulle modalità di rilascio, sugli stoccaggi, sui pretrattamenti, sugli apparecchi di misura e/o registrazione, sulla modulazione delle portate giornaliere e settimanali;
 - le tariffe da applicare commisurate alla qualità delle acque conferite;
 - norme relative alla durata, al rinnovo, al recesso, alla revoca ed alle sanzioni;
 - i principali riferimenti organizzativi sulla gestione del servizio ed il controllo degli scarichi.
- 7 Lo scarico delle acque reflue industriali, in pubblica fognatura munita di impianto di depurazione terminale, deve essere conforme ai limiti tabellari di cui alla colonna 2 della Tabella A dell'allegato B del presente Regolamento.
- 8 I titolari di scarichi di acque reflue industriali possono essere autorizzati dal Gestore allo scarico in fognatura, con limiti qualitativi più permissivi di quelli indicati nel comma precedente, purché compatibili con l'impianto di depurazione al quale verranno conferiti. Il Gestore può imporre limiti più restrittivi di quelli previsti dalla colonna 2 della tabella A del presente Regolamento per quegli scarichi che per tipologia e dimensioni potessero costituire pregiudizio per la tutela dell'ambiente.
- 9 E' fatto divieto scaricare in fognatura fanghi derivanti da impianti di trattamento.
- 10 Gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura derivanti da attività temporanee devono essere preventivamente autorizzati.

Art. 43 - TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- 1 La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'azienda stessa, che se ne assumono gli obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità allo scarico a favore e carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione formale della sostituzione al Gestore.
- 2 La titolarità decade di diritto nel caso di cessione dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione della forma sociale dell'azienda. Permanendo tuttavia l'obbligo dell'allacciamento derivante dalla primitiva richiesta, salvo il diritto di recesso di cui all'Art. 64 - , dovrà essere presentata domanda scritta al Gestore di subentro e di rinnovo delle autorizzazioni.
- 3 Qualora, al verificarsi dei casi di cui al comma 2, si accompagnino modifiche dell'attività produttiva tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, la domanda di subentro e di rinnovo dovrà essere formulata con procedura specifica in analogia a quanto previsto all'Art. 44 - , concernenti il rilascio di nuove autorizzazioni.
- 4 Qualora non si verificano le condizioni di cui al comma precedente, sarà sufficiente che la domanda contenga le seguenti indicazioni:
 - nuova ragione sociale dell'azienda;
 - generalità ed indirizzo del titolare o del legale rappresentante;
 - dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale non si accompagnino modifiche dell'attività produttiva nel senso specificato al comma precedente;
 - dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare dell'autorizzazione allo scarico.
- 5 Le domande di cui agli articoli precedenti, dovranno essere presentate entro un mese dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 2.

Art. 44 - DOCUMENTAZIONE PER LA DOMANDA DI ALLACCIO E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- 1 Le utenze che intendano scaricare acque reflue industriali in pubblica fognatura devono presentare il progetto dell'impianto interno di fognatura all'Amministrazione Comunale comprensivo anche dell'eventuale impianto di pretrattamento e la domanda di autorizzazione allo scarico al Gestore, il quale rilascerà parere tecnico propedeutico al compimento di tutto l'iter amministrativo relativo alla procedura autorizzatoria secondo le modalità e tempi indicati all'Art. 42 - .
- 2 La domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico dovrà contenere i seguenti dati:
 - ragione sociale e domicilio della ditta richiedente;
 - nome cognome del richiedente;
 - veste giuridica del richiedente (proprietario, e/o amministratore e/o legale rappresentante della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza);
 - codice fiscale del richiedente, indicazione degli immobili interessati all'allacciamento alla pubblica fognatura, via e numero civico;
 - gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'insediamento produttivo;
 - dichiarazione del legale rappresentante della ditta che i dati forniti rispondono a verità;
 - dichiarazione del legale rappresentante della ditta di accettazione del Regolamento per l'uso e l'esercizio della fognatura.
- 3 Si dovrà allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico un progetto in cinque copie debitamente firmate da un tecnico iscritto all'Albo Professionale contenente:
 - relazione Tecnica che dichiari i quantitativi medi annui e di punta del giorno e dell'ora di massimo consumo che defluiscono dall'i immobile/i e qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- dell'autorizzazione, nonché le caratteristiche qualitative delle acque reflue industriali di scarico;
- planimetria generale della zona, possibilmente in scala non inferiore 1:1.000 estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione nel collettore, con indicazione della rete fognaria comunale esistente e dei nuovi tratti previsti in progetto;
 - planimetria in scala non inferiore a 1:200 riportante l'esatta posizione/i della fognatura da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni con l'indicazione dei rispettivi diametri sino all'immissione nella pubblica fognatura, indicando la profondità rispetto al piano stradale; ecc;
 - planimetria in scala opportuna, con l'indicazione delle reti interne di fognatura (acque nere, acque bianche, acque di processo, acque di raffreddamento e acque di prima pioggia) e degli eventuali impianti di depurazione e/o pretrattamento;
 - profili longitudinali in corrispondenza della condotta di allaccio in scala non inferiore a 1:100;
 - sezioni trasversali e particolari costruttivi (in scala adeguata);
 - le caratteristiche quantitative (portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero) e qualitative dello scarico in atto o proposto, secondo quanto previsto dal D.L.vo 152/06 e s.m.i., allegando analisi chimiche e precisando le modalità di scarico; l'analisi dovrà inoltre riguardare le sostanze contenute nella tab. 5 dell'all. 5 del D.L.vo 152/06 e nell'allegato A del D.M. 367/03 o ne dovrà essere dichiarata la non presenza;
 - i quantitativi d'acqua consumati giornalmente e globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua inquinati per la quale si richiede l'immissione nella fognatura misurati o stimati dai responsabili della ditta;
 - le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate;
 - le tecniche impiegate per ridurre il consumo di acqua, per favorirne il riuso all'interno dello stabilimento industriale e per ridurre il carico inquinante delle acque usate, anche prima del pretrattamento;
 - le modalità di scarico delle acque meteoriche contaminate e non;
 - le modalità di convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (da prevedersi obbligatoriamente nell'ipotesi in cui, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici);
 - eventuali impianti di trattamento con una dettagliata descrizione degli eventuali sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
 - eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, e di monitoraggio della qualità delle acque scaricate, con indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico;
 - accettazione, mediante sottoscrizione della domanda stessa, di ispezioni e controlli allo scarico da parte del Gestore, anche all'interno degli stabilimenti e delle proprietà private;
 - particolare in scala 1:20 del pozzetto di collegamento alla pubblica fognatura e del pozzetto di ispezione;
 - la posizione e il diametro dell'eventuale sifone idraulico;
 - la posizione e le caratteristiche del/i pozzetto/i di prelievo campioni, da concordarsi preventivamente con il Gestore;
 - la posizione e il diametro degli esalatori e dell'eventuale bypass;
 - la modulistica predisposta dal Gestore debitamente compilata.
- 4 Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.L.vo 152/06 e s.m.i., la domanda deve altresì indicare:
- la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico (la capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi per anno solare);
 - il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo;
- 5 Il Gestore si riserva di chiedere ulteriori dati e di effettuare eventuali sopralluoghi prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
- 6 L' allaccio alla rete fognaria sarà realizzato a cura del Gestore con spese a carico dell'Utente secondo le tariffe fissate nell'apposito prezzario approvato dall'Autorità d'Ambito.
- 7 L'Utente che viene allacciato alla pubblica fognatura deve adottare appositi dispositivi di sicurezza per evitare i danni causati da eventuali rigurgiti della fognatura.
- 8 Il richiedente ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di terreno che congiunge il collettore con il pozzetto di ispezione.
- 9 Qualora per improrogabili esigenze di manutenzione delle reti fognarie fosse necessario procedere a sospensioni temporanee dello scarico, il Gestore, previo idoneo preavviso e verificate particolari necessità dei processi produttivi degli Utenti, potrà sospendere lo scarico per le riparazioni, senza che da parte dell'Utente possa essere preteso alcun risarcimento. Sarà comunque cura del Gestore proporre eventuali idonei accorgimenti sostitutivi.
- 10 I rapporti fra il Gestore e l'Utente, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, verranno meglio disciplinati, caso per caso, nell'apposita autorizzazione allo scarico.

Art. 45 - AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DIRETTI DI SCARICHI AI COLLETTORI FOGNARI

- 1 L'autorizzazione all'allacciamento, diretto ai collettori fognari, verrà rilasciata in analogia a quanto previsto ai precedenti articoli, purché sussistano motivate circostanze eccezionali, per dimensioni di scarico e per particolari

circostanze locali che giustifichino l'allaccio diretto.

- 2 Al fine di limitare il numero degli allacciamenti ai collettori è obbligo riunire le ramificazioni delle fognature, in un unico pozzetto d'ispezione.

Art. 46 - NORME RELATIVE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- 1 La possibilità di scaricare un'acqua reflua in una rete fognaria è subordinata alle seguenti condizioni fondamentali:
 - sicurezza e salute del personale addetto all'esecuzione ed alla manutenzione della rete di fognatura e dell'impianto terminale (incendi, scoppi, materiali tossici e nocivi, etc.);
 - buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di trattamento;
 - buon funzionamento della rete e dell'impianto depurativo (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei caratteri delle acque in trattamento, etc.);
 - mantenimento del costo della depurazione a livelli convenienti (sovradimensionamenti dovuti a fluttuazioni eccessive delle portate, utilizzazione solo parziale di alcuni processi del ciclo di trattamento, consumi di reattivi, di aria, produzione di fanghi, qualità dei fanghi di supero, etc.).
- 2 Ai sensi del D.L.vo 152/06 e s.m.i., gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in pubblica fognatura.
- 3 Il Gestore può richiedere inoltre che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
- 4 I valori limite di immissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo. Non è consentito altresì diluire gli scarichi parziali delle sostanze di cui al precedente comma 3 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal decreto di riferimento D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il Gestore, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento e che inoltre sia, per quanto possibile, favorito il riutilizzo delle acque.
- 5 Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Il Gestore, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, può effettuare il campionamento per durate diverse al fine di ottenere campioni più adatti a rappresentare lo scarico, qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, etc.).
- 6 Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere.
- 7 Scarichi con caratteristiche difformi da quelle tabellari o contenenti sostanze non previste esplicitamente in tabella potranno essere accettati con apposito provvedimento derivante da documentata domanda e che dovrà comprendere specifiche composizioni e portate. Tali caratteristiche dovranno essere tali da non creare disturbi di alcun genere alla rete fognaria ed all'impianto depurativo.
- 8 Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al D. L.vo 152/06 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore competente può procedere secondo la gravità dell'infrazione:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.

Art. 47 - MODIFICA DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI

- 1 I titolari dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico di cui all'Art. 42 - del presente Regolamento, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative delle proprie acque come indicato al punto successivo, debbono darne preventiva comunicazione al Gestore richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico.
- 2 Tale disposizione si applica quando:
 - la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella originaria;
 - il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superino di oltre il 10% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento;
 - venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento

attribuibile al complesso produttivo.

- 3 Il Gestore può concordare con gli Utenti interessati criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi, allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare e di riutilizzare l'acqua impiegata, di recuperare i sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di depurazione o pretrattamento.

Art. 48 - ACQUE REFLUE INDUSTRIALI RELATIVE A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

- 1 Tutti gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura, eccetto quelli di particolari settori industriali di cui all'art. 20 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque per i quali si può autorizzare lo scarico tal quale in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione dell'allegato A, fermo restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla tabella 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato.

Art. 49 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE E/O PRETRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- 1 Le utenze industriali i cui scarichi non rientrano nei limiti di accettabilità stabiliti dal Gestore, hanno l'obbligo di provvedere mediante idonei impianti di depurazione e/o pretrattamento alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi. Potrà essere richiesto dal Gestore anche un sistema per l'equalizzazione delle portate degli scarichi.
- 2 Sarà a cura del Gestore, prima dell'attivazione dello scarico, la sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di by-pass dell'impianto depurazione e/o pretrattamento.
- 3 Il titolare dello scarico resta esclusivo responsabile della raccolta, allontanamento e smaltimento di quanto prodotto negli impianti di depurazione e/o pretrattamento.
- 4 Il titolare dello scarico è responsabile degli impianti e dei relativi apparecchi di misura ne assicura il corretto funzionamento e la relativa manutenzione. Gli impianti e le apparecchiature di controllo devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 42; in caso di modifica l'Utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al Gestore.
- 5 In caso di rottura e/o disservizi accidentali degli impianti di depurazione e/o pretrattamento (o parti di essi) a servizio degli insediamenti sopraccitati, fermo restando la necessità di bloccare immediatamente ogni scarico non conforme, il titolare dello scarico dell'impianto di depurazione e/o pretrattamento deve informare immediatamente, attraverso comunicazione scritta, il Gestore dell'impianto di depurazione pubblico affinché non venga compromessa la funzionalità dello stesso.
- 6 In relazione alla peculiarità delle situazioni conseguenti al fermo degli impianti, verranno dettate specifiche prescrizioni qualora negli scarichi siano presenti sostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione. Queste potranno comportare anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di depurazione e/o pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi.

Art. 50 - METODOLOGIE DI ALLACCIAMENTO ALLE RETI PER LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- 1 Tutti gli scarichi di acque reflue industriali (assimilate alle domestiche, di processo, di raffreddamento e di prima pioggia) confluiscono in singoli pozzetti di ispezione per i controlli ed i prelievi. Nel pozzetto in cui confluiscono le acque di processo vengono effettuati i controlli di conformità ai limiti fissati dall'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali. Dai predetti pozzetti gli scarichi confluiscono in un pozzetto d'ispezione, ove sono effettuati i controlli ed i prelievi ai fini dell'applicazione della tariffa industriale, da cui ha origine un unico collettore di scarico definito collettore di allacciamento. Nel caso sia tecnicamente impossibile la riunificazione degli scarichi, la determinazione della tariffa verrà effettuata sulla concentrazione degli inquinanti dei singoli scarichi e verrà applicata sull'intero quantitativo conturato. Qualora sia possibile misurare separatamente il diverso approvvigionamento idrico per le diverse tipologie di reflui, si potranno tenere gli scarichi separati sui quali devono essere disposti singoli pozzetti d'ispezione per consentire le misurazioni specifiche anche ai fini della determinazione della tariffa.
- 2 Il collettore di allacciamento dovrà essere dotato di un pozzetto con chiusino ispezionabile, per la misura della portata ed il prelievo dei campioni. Su richiesta del Gestore, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico o successivamente, potranno essere installati a cura e spese dell'Utente ed a valle di un eventuale impianto di depurazione e/o pretrattamento sistemi di campionamento automatico, di monitoraggio in continuo, con eventuale registrazione dei dati. L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale del Gestore un agevole accesso in qualsiasi momento. Il Gestore si riserva, inoltre, di stabilire eventuali indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni dei pozzetti, in funzione delle portate, delle differenze di quota fra il collettore di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di immissione nella fognatura pubblica.
- 3 Le acque meteoriche non contaminate raccolte mediante rete separata potranno essere immesse nella fognatura pubblica mista, tramite il medesimo collettore delle acque reflue industriali, purché a valle del pozzetto di confluenza degli scarichi; in caso di sistema fognario pubblico separato, le acque meteoriche non contaminate devono essere convogliate al collettore delle acque bianche.

Art. 51 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA SPROVVISTA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE FINALE

- 1 Gli scarichi di acque reflue industriali possono essere immessi nella pubblica fognatura sprovvista di impianto di depurazione terminale solo in presenza di particolari esigenze tecnico-economiche che ne impediscano il convogliamento direttamente in acque superficiali, a condizione che, detti scarichi, rispettino i limiti della tabella 3 – scarico in acque superficiali - dell'allegato 5 del D.L.vo 152/06 (cfr. colonna 1 – tabella "A" dell'allegato B del presente Regolamento) previo nullaosta dell'Autorità di controllo.
- 2 Il Gestore, nel rilascio o rinnovo di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura sprovvista di impianto di trattamento finale o di impianto non idoneo, è obbligato a tenere in conto tutte le prescrizioni e/o limitazioni previste dalla autorizzazione allo scarico, relativa alla rete in oggetto, rilasciata dalla Settore Tutela Ambientale ed Ecologia della Provincia.
- 3 Il Gestore, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Tutela della Regione Marche riguardo agli obiettivi qualitativi dei corpi idrici recettori, può imporre limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 – scarico in acque superficiali - dell'allegato 5 del D. L.vo n. 152/06 e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che per tipologia e dimensioni possano costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo o pregiudizio dell'eventuale acquisizione dell'autorizzazione allo scarico della fognatura in acque superficiali.

CAPO IV - SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI, SUL SUOLO E SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO

Art. 52 - UTENZE CON RECAPITO FINALE DEGLI SCARICHI DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA

- 1 Per quel che concerne lo scarico di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche, industriali e acque prima di pioggia in zone non servite da pubblica fognatura, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dalla Provincia o dal Comune per quanto di rispettiva competenza, salvo diverse disposizioni normative e secondo quanto previsto dal D.L.vo 152/06 e s.m.i..



TITOLO V CONTRATTI E TARIFFE

CAPO I - GENERALITA'

Art. 53 - USI DELL'ACQUA E TIPOLOGIE DI CONTRATTO

- 1 Il Gestore somministra acqua potabile prioritariamente per uso domestico e compatibilmente con le disponibilità idriche anche per altri usi. Pertanto il Gestore può limitare la quantità fornita o vietarne l'uso per particolari attività (industriali, autolavaggi e piscine natatorie non dotate di impianto di trattamento e riutilizzo dell'acqua usata, utilizzazioni per raffreddamenti o per forza motrice, etc.) in conseguenza di giustificati motivi tecnici o per eventi naturali che provocano gravi emergenze idriche.
- 2 L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto.
- 3 La somministrazione può essere concessa, a tempo determinato, per i seguenti usi ai quali corrispondono tipologie contrattuali con profili tariffari differenziati:
 - domestico residente riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni di residenza principale;
 - domestico non residente riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni diverse dalla residenza principale;
 - comunità senza fini di lucro riguarda l'erogazione di acqua a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque non aventi fine di lucro e che hanno la convivenza stabile di persone;
 - extra domestico riguarda gli usi diversi dai precedenti ed in particolare:
 - › attività commerciali in cui si svolge un'attività di intermediazione e di scambio di beni e servizi;
 - › attività artigianali, agricole ed industriali in cui si svolgono attività produttive che richiedono l'uso di acqua potabile ai fini del trattamento, conservazione, immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano (art. 2, comma 1, lettera b DPR 236/88) e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze;
 - › impianti ed edifici destinati a soddisfare direttamente esigenze di pubblico generale interesse per i quali l'Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario;
 - › fontane per le quali l'Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario;
 - › navi, imbarcazioni e natanti: riguarda l'erogazione di acqua a navi, imbarcazioni e natanti effettuata direttamente dal Gestore.
 - › allevatori: riguarda la fornitura di acqua potabile ad aziende che allevano bestiame;
- 4 L'attribuzione della tipologia contrattuale "allevatori" è inderogabilmente subordinata alla totale disgiunzione dell'impianto idrico posto a servizio dell'allevamento da altra eventuale fornitura. Il costo per la separazione è a totale carico dell'Utente. La CIIP Spa potrà accertare la congruità dei consumi in rapporto alla dimensione dell'allevamento ed eseguire controlli a tal scopo finalizzati. L'Utente è tenuto alla presentazione annuale della documentazione inerente la permanenza dei requisiti. Ove l'Utente non avesse più i requisiti per l'attribuzione di tale tipologia contrattuale, la CIIP Spa procederà d'ufficio alla trasformazione della tipologia contrattuale dell'Utenza.
- 5 Il Gestore potrà procedere a somministrazioni di acqua ad uso diverso da quello civile, con la garanzia che tale erogazione non comporti penalizzazioni per le utenze civili, sia in termini economici che di disponibilità della risorsa. Le tariffe applicate dal Gestore verranno sottoposte all'esame dell'AATO.
- 6 La somministrazione può essere concessa per periodi limitati per i seguenti usi, ai quali corrisponde apposito profilo tariffario:
 - *temporaneo* riguarda l'erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere per le quali è stato rilasciato idoneo atto amministrativo. La durata è pari ad un anno rinnovabile su richiesta dell'Utente;
 - *provvisorio* riguarda la somministrazione di acqua per particolari necessità straordinarie limitate nel tempo e comunque per frazioni di tempo inferiori all'anno. Dette somministrazioni occasionali, attivate su richiesta, sono effettuate da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico-sanitarie.
- 7 Per le erogazioni di cui al comma precedente gli Utenti, pagheranno anticipatamente le spese d'intervento e di allacciamento e saranno soggetti al versamento di un anticipo sui consumi che verrà rimborsato al termine del contratto dopo la rimozione dell'attacco, l'accertamento dell'integrità delle installazioni del Gestore e di assenza di qualsivoglia irregolarità. Nel caso in cui sia possibile l'installazione di un contatore, il consumo sarà pagato posticipatamente alla rimozione dell'apparecchio, altrimenti verrà addebitato anticipatamente un importo forfettizzato per ogni servizio fornito (acquedotto, fognatura e depurazione).
- 8 E' espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa pena la risoluzione in tronco del contratto, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti.

Art. 54 - PRESCRIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE

- 1 L'acqua erogata dal Gestore risponde ai criteri di qualità fissati dalle vigenti disposizioni in materia di acque destinate al consumo umano.
- 2 Il Gestore è responsabile della qualità dell'acqua (potabilità nel caso di somministrazione di acqua potabile) fino al singolo apparecchio di misura, salvo il caso in cui si abbiano ritorni in rete di sostanze inquinanti per cause indipendenti dalla gestione (rottture, sovrappressioni etc.). Nei casi in cui siano stati installati impianti comuni di autoclave montaliquido o di trattamento dell'acqua o altro impianto, il Gestore è responsabile della qualità

dell'acqua (potabilità nel caso di somministrazione di acqua potabile) fino al contatore di controllo o, dove questo non sia stato installato, fino alla derivazione dalla condotta principale d'allaccio delle tubazioni di alimentazione dei suddetti impianti comuni, fermo restando l'obbligatorietà di installazione del contatore di controllo ove mancante.

- 3 Spetta al Gestore:
 - stabilire, all'atto della concessione della presa, il diametro di essa e del contatore, in relazione al consumo massimo orario e massimo trimestrale richiesto dall'Utente o consentito dal Gestore stesso;
 - scegliere il luogo per la costruzione della presa e il collocamento del contatore sentito l'Utente;
 - determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità d'erogazione.
- 4 Qualora il Gestore ritenga il contatore non adeguato alla misura dei consumi, può procedere alla sostituzione del contatore stesso con altro di diametro o tipo diverso. Ove occorranò modifiche dell'impianto privato, l'Utente, dietro richiesta scritta da parte del Gestore, avrà l'obbligo di eseguirle.
- 5 Qualora l'altezza dell'edificio da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione da garantire (7 m di colonna d'acqua oltre il solaio di copertura del piano abitabile più elevato misurato al punto di consegna) oppure l'edificio sorga in località altimetricamente sfavorevole rispetto ai locali serbatoi della rete di distribuzione, l'Utente dovrà provvedere all'alimentazione dei piani alti che non possono essere serviti con la pressione di rete mediante impianto privato di sollevamento costruito in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.
- 6 La pressione massima in rete di 70 m di colonna d'acqua può essere superata per difficoltà tecniche in alcune località: in tal caso l'Utente, opportunamente informato, dovrà installare a valle del punto di consegna un riduttore di pressione adeguatamente dimensionato per ottenere la pressione dell'impianto interno entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, restando comunque unicamente responsabile per ogni eventuale danno causato alla sua proprietà, al Gestore od a terzi dal malfunzionamento del riduttore.
- 7 Il Gestore, a seguito di modifiche di rete o di impianto dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori massimi e minimi normali della pressione in una determinata zona di distribuzione comunicando all'Utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l'Utente possa provvedere, a sue cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.

Art. 55 - INTERRUZIONI DELL'EROGAZIONE, DIMINUZIONI DI PRESSIONE, IMPURITÀ

- 1 Il Gestore non assume responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore quali guasti di impianti o perdite, pure provvedendo, con la maggiore sollecitudine, a rimuoverne le cause, né può assumere, in caso di indifferibili interventi di manutenzione, obbligo di preavvisare l'Utente circa la sospensione del servizio. L'Utente, nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un'interruzione, preavvisata od improvvisa, non possa arrecargli disturbo o danno.
- 2 Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua. L'Utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione al Gestore che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.
- 3 Il Gestore non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata, da apparecchiature od impianti dell'Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo.

Art. 56 - FONTANE PUBBLICHE ED IDRANTI STRADALI ANTINCENDIO

- 1 Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse eccezionalmente ed esclusivamente per fontane per usi pubblici e potabili.
- 2 E' consentita l'utilizzazione delle fontane soltanto per l'uso potabile, in particolare è vietato:
 - attingere o trasportare acqua dalle fontane in quantità superiore ad ettolitri 1 (uno);
 - applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione;
 - convogliare acqua in immobili privati, pozzi, cisterne orti, giardini, etc.;
 - modificare od alterare gli apparecchi di erogazione allo scopo di attingere acqua in maggiore quantità.
- 3 In caso di prelievo abusivo o di manomissioni alle fontane il Gestore si riserva di agire in sede civile e/o penale nei confronti dell'intestatario del contratto.
- 4 L'attivazione di una nuova fontana, o il ripristino di una dismessa, è subordinata al parere favorevole del Gestore, il quale installerà di norma un apparecchio limitatore ed un apparecchio di misura per ogni punto di prelievo; i relativi contratti di utenza saranno intestati alle Amministrazioni pubbliche richiedenti alle quali saranno addebitati i costi di allaccio ed i consumi conturati. Non verranno prese in considerazione domande di singoli cittadini, anche se riuniti in associazioni o comitati.
- 5 Nella realizzazione degli impianti ad uso di fontana pubblica le dimensioni delle tubazioni, le apparecchiature idrauliche, l'ubicazione, sono stabiliti dal Gestore in funzione delle caratteristiche della rete di distribuzione. La manutenzione della parte idraulica sarà a cura del Gestore.
- 6 Il Gestore, in caso di necessità per carenza di risorse idriche, ha la facoltà di diminuire o sospendere la fornitura idrica delle fontane a sua discrezione, salvo idoneo preavviso, senza dover chiedere consenso.
- 7 Gli idranti stradali antincendio saranno dotati di contatore ed i relativi contratti saranno intestati al Gestore che ne cura la manutenzione.

Art. 57 - USO DELLE OPERE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

- 1 Il Gestore somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate.
- 2 I servizi di fognatura e depurazione non possono riguardare immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
- 3 La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono acque reflue aventi profili tariffari differenziati:
 - acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche: riguardano gli scarichi come classificati all'Art. 27 - punti I) e II);
 - acque reflue industriali: riguardano gli scarichi come classificati all'Art. 27 - punto c);
 - acque di prima pioggia: riguardano gli scarichi come classificati all'Art. 27 - punto d).

CAPO II - CONTRATTI

Art. 58 - DESTINATARIO DELLA SOMMINISTRAZIONE

- Le somministrazioni sono effettuate all'utilizzatore reale (proprietario residente, affittuario conduttore, comodatario, appaltatore, promittente l'acquisto, titolare di un diritto reale di godimento).
- La somministrazione avverrà per singolo Utente e per singola tipologia di uso; non sono consentite somministrazioni plurime o promiscue.
- Se il contratto è stipulato con più persone ogni firmatario è responsabile in solido.
- Il Gestore ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più Utenti purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi e ferma restando la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura per ciascun Utente.
- Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione del presente regolamento si rinvia al successivo Art. 87 - . Per l'adeguamento ed il rinnovo dei relativi contratti in conseguenza dell'applicazione del presente regolamento, non si darà luogo al pagamento di spese di istruttoria.

Art. 59 - RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE

- 1 Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica e di fognatura e depurazione, l'interessato deve presentare al Gestore domanda anche telefonicamente.
- 2 L'Utente all'atto della domanda dovrà indicare:
 - ragione sociale e domicilio della ditta richiedente;
 - nome cognome del richiedente;
 - veste giuridica del richiedente (proprietario, e/o amministratore e/o legale rappresentante della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza);
 - codice fiscale del richiedente, indicazione degli immobili interessati all'allacciamento alla pubblica fognatura, via e numero civico;
 - dichiarazione del legale rappresentante della ditta che i dati forniti rispondono a verità;
 - l'uso al quale la somministrazione è destinata;
 - l'ubicazione e gli estremi catastali dell'immobile o del punto di fornitura e/o scarico;
 - il permesso a costruire o atto equipollente;
 - il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
 - il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (ad es. scuole, ospedali, caserme, alberghi);
 - le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento;
 - l'autorizzazione allo scarico; nel caso che la stessa debba essere rilasciata dal Gestore il perfezionamento del contratto può avvenire solo dopo il rilascio della predetta autorizzazione;
 - l'esistenza di eventuali manufatti idrici d'accumulo a servizio dell'immobile.

Art. 60 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE – FORMA

- 1 Il Contratto sarà redatto in duplice esemplare sottoscritto dall'Utente o da un suo rappresentante munito di delega.
- 2 All'Utente sarà rilasciata un esemplare del contratto cui sarà allegato, come parte integrante dello stesso, copia del presente Regolamento, della Carta dei Servizi e delle tariffe del Servizio Idrico Integrato vigenti.

Art. 61 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

- 1 A seguito della richiesta di somministrazione il Gestore invia al richiedente il modulo di adesione contrattuale e la proposta di preventivo.
- 2 Il richiedente dovrà restituire debitamente sottoscritti:
 - l'accettazione del preventivo;
 - l'adesione alla proposta contrattuale;

- le eventuali autocertificazioni e/o dichiarazioni richieste concernenti:
 - › la propria residenza;
 - › l'uso al quale la somministrazione è destinata;
 - › l'ubicazione dell'immobile o del punto di fornitura e/o scarico;
 - › la concessione edilizia o atto equipollente;
 - › il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
 - › il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (ad es. scuole, ospedali, caserme, alberghi);
 - › le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento;
 - › l'autorizzazione allo scarico;
 - › il nulla osta scritto rilasciato dal proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti;
 - › lo status di allevatore e il numero e la specie dei capi allevati (tale documentazione va prodotta ogni anno entro il 31 marzo);
 - › l'esistenza di eventuali manufatti idrici d'accumulo a servizio dell'immobile.
- 3 In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti. Il Gestore provvederà alle eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà pubbliche. L'Utente dovrà provvedere direttamente, in nome e per conto del Gestore, alle eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà private i cui oneri sono a suo carico. Pertanto l'Utente all'atto della stipula contrattuale dovrà produrre un'autocertificazione con la quale dichiara alternativamente:
 - di aver provveduto ad acquisire le concessioni, autorizzazioni e servitù necessarie per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà private e di obbligarsi alla loro produzione a richiesta del Gestore;
 - che l'impianto esterno ricade interamente su terreno di sua proprietà.
- 4 Il Gestore potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del presente articolo.
- 5 Nel caso di nuova richiesta di contratto da parte di un Utente che abbia fatture insolute inerenti il Servizio Idrico Integrato, il Gestore ha il diritto di subordinare il nuovo contratto al pagamento di detto insoluto.
- 6 Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il Gestore alla fornitura. Sono a carico del richiedente l'onere di allacciamento e le competenze accessorie previste nel contratto.
- 7 Il Gestore darà avvio alla fornitura dalla data del verbale relativo alla realizzazione dell'allacciamento fognario, ovvero dalla data della lettura conseguente all'allacciamento idrico.
- 8 Il Gestore provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, esclusivamente al domicilio fiscale dell'Utente stesso ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale. Resta l'obbligo per l'Utente di comunicare per iscritto ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto.
- 9 Il mancato recapito delle bollette per fatto non imputabile al Gestore non libera l'Utente dal pagamento delle stesse.
- 10 Saranno a carico dell'Utente tutte le spese di spedizione, bollo, quietanze, diritti, etc., relativi alla stipula del contratto, rinnovazione, variazione, fatturazione, etc.. Restano a carico dell'Utente le spese di registrazione del contratto in caso d'uso.

Art. 62 - ANTICIPO SUI CONSUMI

- 1 A garanzia degli obblighi contrattuali l'Utente dovrà versare, a titolo di anticipo sui consumi, una somma infruttifera soggetta ad I.V.A..
- 2 L'anticipo sui consumi verrà così determinato:
 - Per le utenze domestiche residenti, addebito di un importo predeterminato per unità immobiliare pari ad Euro 20,00 + IVA 10%.
 - Per le utenze domestiche non residenti, addebito di un importo predeterminato per unità immobiliare pari ad Euro 45,00 + IVA 10%.
 - Per le utenze relative alle attività produttive (industriali, agricole, artigianali, commerciali etc.) sia continuative che stagionali e pubbliche, dovrà essere stabilita in contratto la quota di disponibilità che viene impegnata, in rapporto alle reali necessità, secondo valori standard stabiliti dal Gestore e preventivamente comunicati all'Autorità di Ambito per le varie tipologie di attività; si otterranno così gli importi minimi che non saranno comunque inferiori ad Euro 45,00 + IVA 10%. All'atto della stipula del contratto l'Utente si impegna a versare un anticipo fornitura dell'importo pari al consumo presunto di un anno; tale importo non potrà essere inferiore ai valori di cui sopra. Detto importo sarà addebitato con la prima bolletta emessa o, a richiesta dell'Utente e con il consenso della direzione, sostituito da una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. L'importo verrà rideterminato ogni anno sulla base dei consumi effettivi dell'anno precedente o in presenza di variazioni tariffarie. Il calcolo verrà effettuato tenendo conto della quota fissa per singola unità di utenza, della tariffa base per il servizio acquedotto e della tariffa del servizio fognatura e depurazione se utilizzato.
- 3 L'aggiornamento dell'anticipo sui consumi è applicato a tutti i contratti in corso nelle forme di cui all'Art. 90 - .
- 4 Gli anticipi sui consumi per le concessioni straordinarie e temporanee saranno fissati di volta in volta a seconda

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

della natura della somministrazione e del consumo previsto. In ogni caso non potranno essere inferiori a quelli fissati dal comma 2 del presente articolo.

- 5 Gli anticipi sui consumi saranno restituiti al termine del contratto o incamerati in caso di inadempimento fino alla copertura del credito vantato dal Gestore.
- 6 Gli Utenti che utilizzino la domiciliazione bancaria o postale o la carta di credito come mezzi di pagamento delle bollette sono esenti dal versamento dell'anticipo sui consumi.
- 7 Il Gestore adeguerà gli importi dovuti a titolo di "anticipo sui consumi" sulla base del 75% dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Art. 63 - DURATA DEI CONTRATTI

- 1 Il contratto di somministrazione ha di norma la durata di anni uno ed avrà termine alla scadenza. In mancanza della disdetta il contratto s'intende integralmente rinnovato di anno in anno.
- 2 I contratti di somministrazione temporanea hanno durata di anni uno con possibilità di rinnovo su specifica richiesta dell'Utente 30 giorni prima della scadenza.
- 3 I contratti di somministrazione provvisoria hanno una durata inferiore all'anno e non sono rinnovabili tacitamente.

Art. 64 - RECESSO DAL CONTRATTO

- 1 Gli Utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione prima della sua scadenza, devono darne comunicazione scritta o telefonica mediante call-center al Gestore indicando il recapito per l'invio della fattura di fine rapporto.
- 2 Il Gestore provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura dell'apparecchio di misura.
- 3 L'Utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la chiusura dell'apparecchio di misura e per la eventuale chiusura della presa stradale.

Art. 65 - SUBENTRO DI UTENZA

- 1 L'Utente non può cedere il contratto di somministrazione.
- 2 Qualora risulti che l'utenza sia in uso a soggetto diverso dal titolare del contratto il Gestore, previa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, potrà sospendere il servizio anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente.
- 3 Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione del subentro indicando le generalità del subentrante; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi rimane il titolare del contratto. In caso di subentro, al titolare del contratto non sono addebitate le spese di chiusura dell'apparecchio di misura.
- 4 L'Utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla firma del contratto, al versamento delle relative spese accessorie e di quelle eventuali per la riapertura dell'apparecchio di misura e, eventualmente, della presa stradale, al fine del ripristino da parte del Gestore del servizio.
- 5 In caso di subentro in Utenza con morosità pregresse, il Gestore provvede alla stipula del contratto al nuovo Utente che dimostri la disponibilità del bene da servire, previo pagamento degli eventuali importi dovuti per consumi effettuati dalla data di effettivo possesso del bene servito.

Art. 66 - TRASFORMAZIONE D'USO E MODIFICA DELL'IMPEGNO CONTRATTUALE

- 1 In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto. Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste dal presente Regolamento.
- 2 Il Gestore, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere.

Art. 67 - SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

- 1 Il Gestore procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura dell'apparecchio di misura oppure, se ciò non è possibile, alla chiusura della presa stradale o della derivazione nei seguenti casi:
 - alterazione del codice identificativo, manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura, ai sensi del presente Regolamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'Art. 68 - ;
 - nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua da impianti pubblici e privati, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'Art. 68 - e senza pregiudizio per l'azione penale e civile da esperirsi contro il trasgressore;
 - qualora il Gestore non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità indicate nel presente Regolamento;
 - qualora non risulti pagata n. 1 (una) fattura, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'Art. 68 - ;
 - mancata lettura per 3 volte consecutive per cause imputabili all'Utente;
 - fallimento dell'Utente;
 - qualora risulti che l'impianto idrico sia in uso a persona diversa dal titolare del contratto (Art. 65 - comma 2);

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- ove l'Utente impedisca le operazioni di ispezione e manutenzione ordinaria/straordinaria alle opere di presa misuratore compreso;
- 2 Il Gestore ha l'obbligo di dare all'Utente un preavviso non inferiore a 20 giorni. In caso di necessità ed urgenza, nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo lettere b) ed h), anche al fine di evitare danni, il Gestore può sospendere cautelativamente la fornitura idrica dandone immediata comunicazione al proprietario dell'immobile e/o Utente.
 - 3 Dell'avvenuta sospensione della fornitura deve essere informato l'Utente all'atto della chiusura tramite apposizione sul contatore di un avviso prestampato sul quale dovrà essere riportato il codice identificativo dell'utenza. Copia dello stesso avviso dovrà essere lasciato nella cassetta postale e, laddove l'Utente sia reperibile in loco, l'addetto dovrà comunicare anche verbalmente l'avvenuta chiusura.
 - 4 Il Gestore addebiterà all'Utente gli interessi di mora e le spese di chiusura e riapertura se del caso. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lettere a), b) e c) del presente articolo sarà addebitata una penale desunta dal tariffario in vigore. L'importo delle spese di sospensione e di riattivazione è indicato nell'avviso di messa in mora inviato all'Utente.
 - 5 La riapertura del flusso sarà effettuata entro e non oltre le 24 ore dalla esibizione del titolo comprovante l'eliminazione della causa che ha dato luogo alla sospensione.
 - 6 Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente, è facoltà del Gestore porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione all'Utente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto del Gestore al pagamento del servizio prestato.

Art. 68 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1 Il Gestore notifica all'Utente o agli aventi causa la risoluzione del contratto di somministrazione, qualora per morosità dell'Utente, per decesso o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni. La notifica della risoluzione del contratto avverrà con l'invio della bolletta finale.
- 2 Il contratto potrà essere risolto inoltre per:
 - dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
 - distruzione dell'immobile;
 - uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
 - sub-fornitura del servizio;
 - revoca della autorizzazione allo scarico.
- 3 Nei casi di risoluzione del contratto l'Utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolte, oltre agli interessi di mora, delle spese per la chiusura dell'apparecchio di misura e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Art. 69 - DECESSO DELL'UTENTE

- 1 In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall'Utente deceduto. Entro 3 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore mediante comunicazione scritta provvedendo altresì al recesso dalla somministrazione, ai sensi dell'Art. 64 - , ovvero alla volturazione del contratto.
- 2 Il Gestore, qualora venga a conoscenza del decesso, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvede alla stipula del contratto al nuovo Utente che dimostri la disponibilità del bene da servire, previo pagamento delle spese contrattuali (fatta eccezione per il caso in cui il subentrante sia erede legittimo del defunto) e delle eventuali morosità pregresse.

Art. 70 - FALLIMENTO DELL'UTENTE

- 1 In caso di fallimento dell'Utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate al precedente Art. 68 - comunque il Gestore ne venga a conoscenza.
- 2 Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

CAPO III - TARIFFE E CONSUMI

Art. 71 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E LORO ARTICOLAZIONE

- 1 Le tariffe e le loro articolazioni sono quelle determinate dall'Autorità d'Ambito ai sensi della Legge n. 36/94 e successive modificazioni ed indicate negli atti relativi all'affidamento del Servizio Idrico Integrato ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
- 2 Non sono applicabili tariffe diverse da quelle determinate ai sensi del comma precedente.
- 3 La tariffa del servizio è composta da una quota fissa per la gestione tecnico amministrativa del punto fornitura, fatturata all'Utente pro-die e da una quota variabile commisurata al consumo rilevato. Se uno stabile è composto da più unità immobiliari servite da un unico contatore, gli scaglioni di consumo saranno applicati in ragione del loro numero indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Anche per l'uso antincendio è prevista l'applicazione della

quota fissa oltre una quota variabile commisurata al consumo.

- 4 La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è dovuta da tutti gli utenti allacciati alla pubblica fognatura, anche se non servita da impianto di depurazione finale.
- 5 La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all'uso domestico, assimilato al domestico, industriale e acque di prima pioggia; essa è commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto. Nel caso di ulteriore o esclusivo approvvigionamento da fonti diverse, il relativo volume fatturato sarà commisurato alle quantità prelevate da fonti diverse da pubblico acquedotto fatto salvo quanto previsto all'Art. 37 - 1. Nel caso di somministrazione provvisoria con importo determinato in maniera forfettizzata anche il corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione sarà determinato forfettariamente.
- 6 Per l'uso industriale la tariffa è in funzione della quantità e qualità del reflu scaricato. Per l'acqua di prima pioggia la tariffa è in funzione della superficie di deflusso nonché della permeabilità della stessa e dell'intensità delle precipitazioni meteoriche.

Art. 72 - CORRISPETTIVO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE

- 1 Il corrispettivo per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate è formato da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione, ed è rapportato al consumo d'acqua. Non è prevista alcuna quota fissa per l'utenza. La determinazione del corrispettivo può essere effettuata differenziando, per mezzo del coefficiente adimensionale K_1 , le acque reflue domestiche da quelle assimilate alle domestiche.
- 2 La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli Utenti del servizio di fognatura anche nel caso in cui la fognatura pubblica sia sprovvista di impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
- 3 Il corrispettivo T_1 dovuto per i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue domestiche e assimilate è stabilito dalla seguente formula:

$$T_1 = K_1 \cdot (f + d) \cdot V$$

K_1 = coefficiente adimensionale variabile in relazione alle tipologie di scarico (acque reflue domestiche ed assimilate);

f = tariffa per il servizio di fognatura (€/m³) deliberata dall'Autorità di Ambito;

d = tariffa per il servizio di depurazione (€/m³) deliberata dall'Autorità di Ambito;

V = volume acqua reflua (m³).

- 4 L'Autorità d'Ambito, con propria delibera dell'organo esecutivo, stabilisce l'entità numerica del coefficiente K_1 sopra riportato perseguendo una politica tariffaria tale da dar luogo a rientri complessivi commisurati ai costi operativi dei servizi fognatura e depurazione e all'ammortamento dei beni e relativi oneri finanziari. Fino ad ulteriore deliberazione dell'Autorità di Ambito il coefficiente K_1 è assunto pari ad **1 (uno)**.

Art. 73 - CORRISPETTIVO PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- 1 Il Gestore provvede, sulla base degli elementi indicati nella domanda di autorizzazione allo scarico, o riportati durante i verbali di accertamento e controllo, al calcolo del corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura e depurazione secondo le modalità riportate nel presente Regolamento.
- 2 Il volume di acqua scaricata sarà calcolato secondo le modalità indicate al comma 4 dell'Art. 71 - del presente Regolamento.
- 3 Il Gestore, in caso di mancata denuncia del quantitativo scaricato, provvederà ad applicare criteri indiretti per la determinazione della tariffa dovuta per il servizio di fognatura e depurazione.
- 4 Il corrispettivo T_2 , in Euro, dovuto per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue industriali è stabilito dalla seguente formula:

$$T_2 = F_2 + [1,1 \cdot f + 1,1 \cdot d \cdot \alpha] \cdot (0,5 + K) \cdot V$$

con

$$\alpha = \left(\frac{O_{in}}{O_{rif}} \cdot 0,6 + \frac{S_{in}}{S_{rif}} \cdot 0,15 + \left(\frac{\sum_j X_{jin}}{\sum_j X_{jrif}} \right) \cdot 0,2 \right)$$

i cui simboli sono di seguito precisati:

Valori di F_2 , f , d (parametri di riferimento tariffari)

F_2 = quota fissa annua per utente industriale del S.I.I. deliberata dall'Autorità di Ambito;

f = tariffa del servizio di fognatura (€/m³) deliberata dall'Autorità di Ambito;

d = tariffa del servizio di depurazione (€/m³) deliberata dall'Autorità di Ambito.

Valori di O_{in} , O_{rif} , S_{in} , S_{rif} , X_{in} , X_{rif} , V (parametri di qualità/quantità del liquame)

O_{in} = COD (richiesta chimica di ossigeno) dell'effluente industriale (COD scarico da trattare) in mg/l (dopo un'ora di sedimentazione a pH 7);

O_{rif} = COD di riferimento previsto per il calcolo della tariffa pari a 700 mg/l;

S_{in} = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (scarico da trattare) in mg/l (dopo un'ora di sedimentazione a pH 7);

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

S_{rif} = concentrazione di riferimento di materiali in sospensione (SST) di uno scarico prevista per il calcolo della tariffa pari a 700 mg/l;

X_{in} = concentrazione massima del generico parametro specifico (caratteristico), dell'attività in esame, espressa nelle unità di misura previste alla tab. 3 allegato 5 D.L.vo 152/06 e s.m.i.;

X_{rif} = concentrazione di riferimento del parametro specifico, prevista per il calcolo della tariffa, ricavabile dai limiti massimi di tab. 3 allegato 5 D.L.vo 152/06 e s.m. (limiti di scarico in pubblica fognatura) espressa nelle unità di misura previste alla tab. 3 allegato 5 D.L.vo 152/06 e s.m.i.;

V = volume dell'effluente industriale (m^3) scaricato in fognatura misurato nel pozzetto di confluenza degli scarichi.

Valori di K (indice di biodegradabilità del liquame)

$K = 1$ per $1 < COD/BOD5 < 2,5$
 $K = 1,3$ per $2,5 < COD/BOD5 < 3,5$
 $K = 1,5$ per $COD/BOD5 > 3,5$

Ove il BOD5 rappresenta la richiesta biochimica di ossigeno valutata a 5 giorni.

PRECISAZIONI

- Nel calcolo del coefficiente "a" si assume che gli addendi O_{in}/O_{rif} e S_{in}/S_{rif} , abbiano valore unitario quando il valore in ingresso (numeratore) è minore del valore di riferimento (denominatore) pari sia per S_{rif} che per O_{rif} a 700 mg/l;
- Si assume inoltre che ciascun addendo della sommatoria $\sum X_{jin}/X_{jrir}$ riferibile ai parametri specifici sia nullo quando $X_{in}/X_{rif} < 1$ (ovvero quando il valore dello specifico parametro dello scarico in esame è inferiore al valore di riferimento di quel parametro come limite quantificato in tab. 3 All. 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per scarico in pubblica fognatura);
- Tutti i parametri sia di 'base' (COD, BOD5, SST, pH) che 'specifici' dell'attività produttiva X_j devono essere periodicamente monitorati dal Gestore del S.I.I. (con frequenza almeno annuale) ai fini della verifica di corretta applicazione della tariffa all'utenza nonché per la salvaguardia dei processi depurativi e delle reti;
- Ai fini dell'applicazione della precedente formula si considerano parametri specifici per attività produttiva quelli indicati nella tabella dell'allegato "C";
- Il Gestore, qualora lo ritenga necessario, per il calcolo del corrispettivo, può individuare parametri diversi o ulteriori rispetto a quelli della tabella sopra presentata, comunicandoli all'Utente e all'Autorità di Ambito.

Limite superiore del corrispettivo:

Il valore massimo ('price cap') della corrispettivo industriale viene definito come segue:

$$T_2 \leq F_2 + [3 \cdot (1 \cdot f + 1,1 \cdot d) \cdot V] = T_{MAX}$$

Limite inferiore del corrispettivo:

Con i vincoli sopra esposti esso risulta pari al corrispettivo sottostante:

$$\frac{O_{in}}{O_{rif}} = 1; \frac{S_{in}}{S_{rif}} = 1; \sum_j \frac{X_{jin}}{X_{jrir}} = 1; K = 1;$$

$$T_2 = F_2 + [1,1 \cdot f + 1,24 \cdot d] \cdot V = T_{MIN}$$

- 5 Gli scarichi autorizzati aventi un impianto di pretrattamento a piè d'opera che garantisca livelli di scarico in pubblica fognatura con concentrazioni pari alla tab. 3 Allegato 5 (Scarico in acque superficiali) sono soggetti a pagare un corrispettivo pari a T_{MIN} .
- 6 Nei casi previsti al comma 8 dell' Art. 42 - viene applicata la tariffa come sopra definita imponendo il seguente limite massimo invalicabile:

$$T_2 \leq F_2 + [2,5 \cdot (1 \cdot f + 1,1 \cdot d) \cdot V] = T_{MAX}$$
- 7 Per quanto riguarda l'accertamento, le sanzioni ed il contenzioso, valgono le norme di legge vigenti in materia e quanto previsto dal presente regolamento.
- 8 L'Autorità d'Ambito stabilisce l'entità numerica dei coefficienti sopra riportati, nonché l'entità finanziaria del termine fisso per l'utenza, perseguendo una politica tariffaria tale da dar luogo a rientri complessivi commisurati ai costi operativi dei servizi fognatura e depurazione e all'ammortamento dei beni e relativi oneri finanziari.

Art. 74 - CORRISPETTIVO PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

- 1 Nelle more dell'emanazione da parte della Regione della disciplina di settore, il presente Regolamento disciplina il corrispettivo degli scarichi delle acque di prima pioggia come definiti all'Art. 27 - .
- 2 Il corrispettivo T_3 viene determinato mediante l'applicazione della formula:

$$T_3 = \varphi \cdot S \cdot h \cdot (f + t)$$

φ = coefficiente di deflusso dell'area dello stabilimento, valutato assumendo convenzionalmente i valori di 0,85 per superfici impermeabilizzate e di 0,15 per superfici permeabili;

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

S = superficie territoriale dell'area di influenza dello scarico, con esclusione delle sole superfici completamente a verde o agricole.

Il collettamento deve obbligatoriamente avvenire tramite un manufatto idraulico (vasca di prima pioggia, scolmatore tarato etc.) tale che solo le acque della parte iniziale dell'evento meteorico confluiscono nello scarico. La rete di raccolta delle acque piovane deve essere rigorosamente separata da quelle di convogliamento delle altre acque.

h = altezza di pioggia ragguagliata, espressa in m. Si assume che $h = K \times n$ dove **n** è il numero di giorni piovosi in un anno, con precipitazioni totali nelle 24 ore superiori a **K** mm.

f = tariffa del servizio fognatura (€/m³) deliberata dall'Autorità di Ambito;

d = tariffa del servizio depurazione (€/m³) deliberata dall'Autorità di Ambito.

- 3 Fanno fede ai fini dei conteggi del numero dei giorni piovosi i dati ufficiali forniti dagli osservatori metereologici regionali mediati sull'intero territorio servito.
- 4 L'Autorità d'Ambito stabilisce l'entità numerica dei coefficienti sopra riportati.

Art. 75 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI PER LA TARIFFAZIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

- 1 La rilevazione dei consumi presso l'Utente avviene con personale del Gestore o mediante personale incaricato con letture semestrali dei contatori.
- 2 L'incaricato del Gestore ove non possa eseguire la lettura deve lasciare nella cassetta della posta apposita cartolina per l'autolettura contenente tutte le informazioni utili per facilitare l'Utente nel rilievo della lettura. L'autolettura potrà essere comunicata dall'Utente anche telefonicamente. In mancanza della lettura per 2 semestri successivi, il Gestore, previo avviso, può procedere alla chiusura del contatore.
- 3 I contatori condominiali saranno letti contemporaneamente al rilievo delle letture degli altri contatori in batterie. Al contatore generale verrà addebitata la differenza tra il consumo dello stesso e quello dei divisionali aumentato fino a concorrenza del consumo del contatore generale nei limiti del 5% (max tolleranza tecnica) del consumo di ogni divisionale. Laddove vi sia impossibilità di rilevare alla stessa data il consumo del somma e quello dei divisionali perché questi ultimi installati all'interno delle singole proprietà, si diffiderà il condominio allo spostamento di tutta la batteria in un luogo accessibile e, ove ciò non sia possibile, si attuerà la trasformazione del contratto da "condominiale di controllo" a "domestico più unità immobiliari", e la conseguente cessazione d'ufficio di tutti i contratti singoli dandone opportuna e tempestiva comunicazione. Qualora risulti che il contatore condominiale di controllo sia a servizio di più stabili, la fattura sarà determinata tenendo conto del numero degli stessi considerando ogni stabile come una "unità immobiliare" (come nel caso del contratto uso "domestico più unità immobiliari").

Art. 76 - RILEVAZIONI DEI CONSUMI IDRICI PER LA TARIFFAZIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

- 1 Tutti gli Utenti titolari di scarichi di acque reflue che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e recapitano le acque in pubblica fognatura sono tenuti al pagamento del corrispettivo per il servizio fognatura e depurazione.
- 2 Per gli Utenti domestici la tariffazione è commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto. Nel caso di ulteriore o esclusivo approvvigionamento da fonti diverse, il relativo volume fatturato sarà commisurato al quantitativo dichiarato con un'autocertificazione resa annualmente salvo possibilità di verifica da parte del Gestore.
- 3 Per tutti gli altri Utenti la tariffazione è commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto. Nel caso di ulteriore o esclusivo approvvigionamento da fonti diverse, il relativo volume fatturato sarà commisurato alle quantità prelevate da fonti diverse da pubblico acquedotto ad eccezione dei volumi ad uso irriguo purché conturati separatamente. In caso di presunta differenza fra i volumi da fonti diverse del pubblico acquedotto rispetto a quelli immessi in fognatura, il Gestore su richiesta dell'Utente procederà all'installazione di idoneo misuratore di portata al fine di misurare il volume delle acque reflue effettivamente scaricate in pubblica fognatura che sarà pertanto oggetto di fatturazione. L'installazione, la gestione e la manutenzione di tale apparecchiatura saranno effettuate a cura del Gestore ed a spese dell'Utente.
- 4 Tali strumenti dovranno essere sigillati dal Gestore dopo verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio. Il Gestore potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.
- 5 Gli Utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta al Gestore entro 10 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti.
- 6 Le spese per il rilevamento del consumo idrico che sarà effettuato dal Gestore saranno totalmente a carico dei singoli Utenti. Il Gestore si riserva di effettuare operazioni di controllo e misura direttamente sugli effluenti.

Art. 77 - FATTURAZIONE

- 1 La riscossione del corrispettivo del Servizio Idrico Integrato avviene secondo una tempistica che è funzione dei volumi erogati e/o immessi in fognatura. In particolare per gli Utenti domestici ed assimilati saranno emesse almeno 2 (due) fatture annue, mentre per i restanti Utenti saranno emesse fatture con cadenza periodica in funzione anche degli importi fatturati.
- 2 Il costo effettivo delle spese postali di spedizione è a carico dell'Utente.

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- 3 Il corrispettivo del servizio, fatturato all'Utente di norma semestralmente anche in acconto o anticipo sui consumi, viene determinato sulla base dei consumi pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. Resta l'obbligo per il Gestore di effettuare il conguaglio almeno una volta l'anno addebitando o accreditando all'Utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo.
- 4 Il Gestore si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione previa comunicazione in bolletta agli Utenti ed all'Autorità d'Ambito.

Art. 78 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 1 Il pagamento avverrà secondo le modalità richieste in fase di stipula del contratto dall'Utente o come successivamente concordato.
- 2 In caso di importi particolarmente elevati, comunque non inferiori a € 500,00, per gli Utenti in condizioni di disagio economico il Gestore, su richiesta, può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura per un numero massimo di 10 rate mensili, salvo l'applicazione degli interessi dilatori che verranno determinati sulla base dello stesso calcolo applicato agli interessi di mora così come indicato all'articolo seguente.
- 3 Il Gestore, fatto salvo quanto previsto all'Art. 79 - , decorsi i termini indicati in fattura, previa diffida, potrà procedere con il recupero del credito in via stragiudiziale e/o giudiziale, anche a mezzo di ditte a ciò incaricate, addebitando all'Utente le spese relative.

Art. 79 - MOROSITÀ DELL'UTENTE

- 1 Il Gestore si obbliga a dare comunicazione degli insoluti all'Utente con avviso inserito nella bolletta o con apposita comunicazione. L'Utente moroso per qualsiasi titolo verso il Gestore sarà obbligato al pagamento del debito gravato di una indennità di mora commisurata per ogni giorno di ritardo ad 1/365 del TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) vigente al momento del pagamento, maggiorato di 4 punti percentuali.
- 2 In caso di mancato pagamento di una fattura, indipendentemente dall'applicazione della mora di cui sopra, il Gestore può attivare la procedura relativa alla sospensione della fornitura di cui all'Art. 76 - .
- 3 La sospensione è preannunciata all'Utente con avviso inserito nella fattura o con apposita comunicazione secondo le procedure previste all'Art. 67 - . La sospensione non viene eseguita qualora l'Utente dimostri, direttamente al Gestore, di aver già pagato tutto il dovuto.
- 4 La riapertura del flusso sarà effettuata entro e non oltre le 24 ore dalla esibizione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento delle bollette insolute e/o dalla regolarizzazione della posizione. Le spese sostenute dal Gestore per la chiusura e la riapertura del flusso idrico così come determinate all'Art. 67 - del presente regolamento verranno addebitate sulla prima bolletta utile.



TITOLO VI CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - CONTROLLI

Art. 80 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI

- 1 Il controllo dell'impianto di approvvigionamento dell'acqua potabile fino al contatore e degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati alla fognatura pubblica per quanto attiene al rispetto dei limiti di accettabilità ed alla funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento è di competenza dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - Dipartimento di Ascoli Piceno - e del Gestore.
- 2 Nel provvedimento di autorizzazione allo scarico dovrà essere previsto che al personale dell'ARPAM e del soggetto Gestore sia consentito l'accesso all'interno degli insediamenti produttivi allacciati alla fognatura pubblica, al fine di svolgervi le verifiche sulle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 3 I tecnici addetti ai controlli, opportunamente identificati, assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale; sono pertanto abilitati a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o abitativo, alla presenza del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia;
- 4 I controlli riguardano la rilevazione del consumo d'acqua prelevata dall'acquedotto e da fonti diverse dal pubblico acquedotto, nonché eventuali prelievi allo scarico secondo le disposizioni del presente Regolamento.
- 5 Tale prelievo effettuato allo scarico dovrà risultare significativo e suddiviso in tre aliquote sigillate, una consegnata all'Utente, una lasciata a disposizione per eventuali controversie e l'altra avviata al laboratorio. Gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dello scarico mediante lettera raccomandata.
- 6 Il personale preposto ai controlli ha l'obbligo, in caso di inosservanza del presente Regolamento, di redigere un rapporto e di comunicarlo all'autorità competente che provvederà ad applicare le sanzioni amministrative.
- 7 L'autorizzazione allo scarico nella fognatura pubblica dovrà essere revocata in caso di mancato adeguamento o violazione dei limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 81 - QUALIFICAZIONE DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- 1 Nell'ambito dell'organizzazione del personale del Gestore, agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dal D.Lgs. 152/06 è riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale (CPP).
- 2 Il tesserino di riconoscimento è rilasciato per la durata massima di 5 anni con il visto della competente Procura della Repubblica e potrà essere rinnovato per ulteriori periodi, fermo restando che la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia Giudiziaria permane fintantoché sono esercitate le attività ispettive di cui al D.Lgs. 152/06.

CAPO II - SANZIONI

Art. 82 - SANZIONI

- 1 Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. per le seguenti casistiche:
 - effettuazione di uno scarico ordinario nella rete fognaria che supera i valori limite fissati dalla tabella A del presente Regolamento;
 - apertura o comunque effettuazione di scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue senza la necessaria autorizzazione all'allacciamento;
 - effettuazione o mantenimento uno scarico di acque reflue nella pubblica fognatura senza osservare le norme tecniche prescritte o le prescrizioni del presente Regolamento;
 - mancato rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dall' Art. 56 del presente Regolamento;
 - violazione delle prescrizioni relative alla custodia;
- 2 Per quanto non espressamente previsto dal D. L.vo n. 152/06 e dalla normativa in materia si fa riferimento ai Regolamenti del Comune in cui ha avuto luogo l'illecito amministrativo.

Art. 83 - SANZIONI PENALI

- 1 Nell'eventualità che il Gestore accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestione o di controllo, violazioni delle disposizioni di cui al D. L.vo n. 152/06, provvede ad informare senza indugio l'Autorità Giudiziaria.

Art. 84 - RIFUSIONE DI DANNI ALLE INFRASTRUTTURE

- 1 Qualsiasi danno alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'Utente, sarà riparato a cura del Gestore. Le spese relative, così come indicate nell'apposito prezzario approvato dall'Autorità, saranno addebitate

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'Utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare ricorso scritto al Gestore.

Art. 85 - VIOLAZIONI CONTRATTUALI

- 1 Ove si accerti la violazione di una delle norme contrattuali indicate all'art. 65 comma 1 lettere a), b), d), e), f) e g) verranno applicate le penali come previste nel prezzario in vigore.
- 2 Ove vari il numero degli appartamenti serviti, l'Utente è tenuto a dare immediata notizia della variazione al Gestore per non incorrere nelle penali di cui sopra.

Art. 86 - VIOLAZIONI EXTRA CONTRATTUALI - ATTIVAZIONE NON AUTORIZZATA DELLA FORNITURA

- 1 Ove si accerti l'attivazione non autorizzata della fornitura, il Gestore, salva ogni azione legale in sede penale e civile, provvederà a sospendere l'erogazione dell'acqua.
- 2 La stipula del contratto, ed il conseguente ripristino della fornitura, saranno subordinati al pagamento delle spese per l'accertamento nonché dell'importo corrispondente al consumo, ove questo sia rilevabile, quantificato con l'applicazione dello scaglione tariffario più elevato. Inoltre verrà applicata una sanzione come previsto nell'apposito prezzario approvato dal Gestore.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 - ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI ESISTENTI

- 1 Ciascun contratto in essere si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 88 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI

- 1 Il Gestore ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/03 dichiara che i dati dell'Utente saranno utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali ed in forma anonima per fini statistici e scientifici. Pertanto tali dati sono comunicati, oltre che ai soggetti previsti dalla Legge, anche ad altri soggetti incaricati dal Gestore per l'esecuzione del servizio o per svolgere le attività connesse e strumentali (ad. es. imbustamento e spedizione delle fatture, letture dei contatori, manutenzione, etc.) a società di recupero crediti, a studi professionali sempre nel rispetto delle norme della citata Legge.

Art. 89 - OBBLIGATORIETÀ

- 1 Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli Utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Art. 90 - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'efficacia dell'atto di approvazione. Il presente Regolamento sarà disponibile nei siti internet dell'Autorità e del Gestore nonché trasmesso ai Comuni Consorziati ed alle Associazioni di categoria.
- 2 Il presente Regolamento è parte integrante della convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Autorità dell'Ambito Ottimale n. 5 "Marche Sud".
- 3 Il presente Regolamento ha validità in tutto il territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Marche Sud - Ascoli Piceno".
- 4 L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Marche Sud" in presenza di esigenze di razionalizzazione e miglioramento del servizio o di specifiche disposizioni di legge, si riserva di modificare e completare in ogni tempo le norme e le tariffe del presente Regolamento. Le modifiche saranno comunicate dal Gestore sulla prima fatturazione utile.
- 5 L'Utente che intende recedere dal contratto non ha diritto ad alcun indennizzo ed è tenuto esclusivamente al pagamento di quanto maturato al momento del recesso.

Art. 91 - RIFERIMENTI FINALI

- 1 Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono tutte le norme statali e regionali vigenti in materia di Servizio Idrico Integrato.



ALLEGATO "A"

DEFINIZIONI PER IL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

Acque bianche: si intendono le acque meteoriche, le acque usate per il lavaggio delle strade, piazzali terrazze; le acque di raffreddamento qualora, queste ultime, non siano state additivate.

Acque nere: acque reflue domestiche, acque reflue assimilabili a domestiche, acque reflue industriali, ad esclusione delle acque bianche e dei prima pioggia;

Acque miste: il miscuglio di acque bianche e nere;

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

Acque reflue assimilabili: sono le acque provenienti da insediamenti che risultino per le loro caratteristiche qualitative, assimilabili ad acque reflue domestiche così come definite dall'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e della normativa regionale;

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento,

Acque meteoriche di dilavamento: sono le acque provenienti dai piazzali di attività produttive venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;

Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;

Agglomerato: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;

Autorità d'Ambito: L'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1 del D.Lgs. 152/06;

Gestore del Servizio Idrico Integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

Fanghi: i fanghi residui trattati e non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Impianto di depurazione acque reflue urbane: il complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici, chimici.

Pozzetto di ispezione e prelievo: manufatto predisposto per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla condotta di scarico all'interno ed al limite della proprietà privata.

Rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale.

Fognatura pubblica: il complesso delle reti fognarie affidate al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. 152/06.

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni delle norme vigenti in materia.

Sistema di pretrattamento: il trattamento delle acque reflue mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità ai limiti dell'Allegato A del presente regolamento.

Trattamento primario: : il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD₅ delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento

Trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

Stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.



ALLEGATO "B"

TAB. A - VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN PUBBLICA FOGNATURA

Numero parametro	Parametri	Unità di misura	Colonna 1 Scarico in acque superficiali Scarico in fognatura non provvista di impianto di depurazione	Colonna 2 Scarico in rete fognaria provvista di impianto di depurazione
1	pH		5,5 - 9,5	5,5 - 9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	Colore		non percettibile con diluizione 1 : 20	non percettibile con diluizione 1 : 40
4	Odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	≤80	≤200
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/L	≤40	≤250
8	COD (come O ₂)	mg/L	≤160	≤500
9	Alluminio	mg/L	≤1	≤2,0
10	Arsenico	mg/L	≤0,5	≤0,5
11	Bario	mg/L	≤20	—
12	Boro	mg/L	≤2	≤4
13	Cadmio	mg/L	≤0,02	≤0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤2	≤4
15	Cromo VI	mg/L	≤0,2	≤0,20
16	Ferro	mg/L	≤2	≤4
17	Manganese	mg/L	≤2	≤4
18	Mercurio	mg/L	≤0,005	≤0,005
19	Nichel	mg/L	≤2	≤4
20	Piombo	mg/L	≤0,2	≤0,3
21	Rame	mg/L	≤0,1	≤0,4
22	Selenio	mg/L	≤0,03	≤0,03
23	Stagno	mg/L	≤10	
24	Zinco	mg/L	≤0,5	≤1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤0,5	≤1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,2	≤0,3
27	Solfuri (come S)	mg/L	≤1	≤2
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/L	≤1	≤2
29	Solfati (come SO ₃)	mg/L	≤1.000	≤1.000
30	Cloruri	mg/L	≤1.200	≤1.200
31	Fluoruri	mg/L	≤6	≤12
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	≤10	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/L	≤15	≤30
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤0,6	≤1,2
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	≤20	≤30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤20	≤40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤5	≤10
38	Fenoli	mg/L	≤0,5	≤1
39	Aldeidi	mg/L	≤1	≤2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤0,2	≤0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤0,1	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤2	≤4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤0,10	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	mg/L	≤0,05	≤0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
47	- endrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
48	- isodrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
49	Solventi clorurari	mg/L	≤1	≤2
51	Saggio di tossicità acuta		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

NOTE:

(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

ALLEGATO "C"

PARAMETRI INDICATIVI SPECIFICI PER TIPOLOGIA D'ATTIVITÀ

ATTIVITA'	PARAMETRI SPECIFICI
Allevamenti ittici	BOD5 - COD - SST - Cloruri - Fosfati - Conducibilità - pH - Azoto Ammoniacale
Magazzini ortofrutticoli	BOD5 - COD - SST - Conducibilità - Azoto Ammoniacale
Cave	BOD5 - COD - SST - Conducibilità
Industrie alimentari della carne	BOD5 - COD - SST - Azoto Ammoniacale - Cloruri - Azoto Nitrico - Grassi e olii animali/vegetali
Industrie alimentari del pesce	BOD5 - COD - SST - pH - Conducibilità - Grassi e olii animali/vegetali - Fosfati - Cloruri
Industrie alimentari di frutta e ortaggi	BOD5 - COD - SST - pH - Azoto Ammoniacale
Industrie alimentari di oli e grassi	BOD5 - COD - SST - pH - Azoto Ammoniacale - Conducibilità - Grassi e olii animali/vegetali
Industria lattiero casearia	BOD5 - COD - SST - Grassi e olii animali/vegetali
Industrie agroalimentari in genere	BOD5 - COD - SST - Azoto ammoniacale - Azoto Nitrico - pH - Conducibilità - Fosforo Totale
Cantine	BOD5 - COD - SST - Conducibilità - Azoto Ammoniacale
Frantoi	BOD5 - COD - SST - pH - Conducibilità - Azoto Ammoniacale
Industrie per l'alimentazione animale	BOD5 - COD - SST - pH - Conducibilità - Fosforo - Azoto Ammoniacale
Produzione pasti industriali	BOD5 - COD - SST - Azoto Ammoniacale - Cloruri
Industrie tessili dell'abbigliamento	BOD5 - COD - SST - Conducibilità - Tensioattivi Totali - Azoto Ammoniacale
Industria conciaria	BOD5 - COD - SST - Azoto Ammoniacale - Cloruri - pH - Solfati - Cromo totale - Cromo VI
Industria del legno e derivati	BOD5 - COD - SST - Conducibilità - Azoto Ammoniacale
Cartiera	BOD5 - COD - SST - Azoto Totale - Fosforo Totale - Ferro - Alluminio - Solfati - pH
Raffineria	BOD5 - COD - SST - Idrocarburi totali - Idrocarburi Leggeri
Industria galvanica	BOD5 - COD - SST - Cromo totale - Cromo VI - Cianuro - Cadmio - Zinco - Cianuri - Tensioattivi totali - Rame - Nichel
Industria di prodotti chimici	BOD5 - COD - SST - Idrocarburi totali - fenoli - solventi - metalli e altri parametri in base al ciclo produttivo
Industria delle materie plastiche	BOD5 - COD - SST - Idrocarburi totali - Piombo - Zinco
Industria lapidea	BOD5 - COD - SST - conducibilità
Industria farmaceutica	BOD5 - COD - SST - pH - Solventi organici aromatici - Solventi organici azotati - Solventi clorurati
Produzione di vetroceramici e/o ceramici	BOD5 - COD - SST - Piombo - cobalto - cromo - cromo VI - cadmio - rame - zinco - antimonio e altri metalli in base al ciclo produttivo), arsenico - boro - Fluoruri
Produzione e lavorazione del metallo	BOD5 - COD - SST - Metalli (piombo, cadmio, zinco, cromo etc.) e cianuri, in base al ciclo produttivo
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua e trattamento rifiuti	BOD5 - COD - SST - Cloruri e altri parametri specifici in base al ciclo produttivo (per impianti di trattamento rifiuti)
Autolavaggi	BOD5 - COD - SST - Idrocarburi totali - Tensioattivi totali - Azoto Ammoniacale
Auto officine con lavaggio pezzi	BOD5 - COD - SST - Idrocarburi totali - Tensioattivi totali - Azoto Ammoniacale
Autodemolitori	BOD5 - COD - SST - Idrocarburi totali - Tensioattivi totali - Azoto Ammoniacale
Lavaggio cisterne ed autocisterne	BOD5 - COD - SST - Tensioattivi totali e altri parametri in base al ciclo produttivo
Lavanderie industriali	BOD5 - COD - SST - pH- Tensioattivi totali - solventi clorurati - cloruri - cloro attivo libero